SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 96**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 aprile 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 1995.

Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 30 marzo 1995.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura . . . . Pag. 5

Ministero del tesoro

DECRETO 7 aprile 1995.

Modificazione al programma di emissioni numismatiche per l'anno 1995 . . . . Pag. 38

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984. . . . . Pag. 38

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 24 aprile 1995 rilevati a titolo indicativo ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312 . . . . Pag. 51

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Trasferimento, da Roma a Prato, della sede legale della società «OR Fiduciaria S.p.a.» . . . . Pag. 51

Provincia di Ancona: Varianti al piano regolatore generale del comune di Fabriano . . . . Pag. 51

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato della Corte suprema di cassazione concernente: «Annuncio di sette richieste di *referendum* popolare». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1995) . . . . . Pag. 52

Avviso relativo al comunicato della Corte suprema di cassazione concernente: «Annuncio di undici richieste di *referendum* popolare». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 7 aprile 1995) . . . . . Pag. 52

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 1995.

Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le delibere del 25 agosto 1992 e del 5 agosto 1994 con le quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale il bacino idrografico del fiume Sarno, esteso su parte delle province di Avellino, Salerno e Napoli, a norma dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Considerato l'aggravarsi della situazione di degrado ambientale, alla quale, a seguito del provvedimento di sequestro dell'impianto di depurazione delle acque reflue provenienti dalle concerie dell'area solofrana, adottato dalla procura della Repubblica presso la locale pretura, è collegata l'emergenza occupazionale segnalata dal prefetto di Avellino con la nota dell'8 aprile 1995, prot. n. 137/16-5/Gab;

Considerato che risultano ulteriori sequestri da parte della magistratura di diverse fognature comunali, in quanto mancanti del sistema di depurazione, con nomina dell'assessore all'ambiente della regione quale custode giudiziario;

Considerato che, per quanto sopra esposto, occorre adottare immediati urgenti provvedimenti per assicurare la realizzazione degli interventi strutturali e gestionali, atti a ridurre le cause di inquinamento e a consentire la ripresa delle attività produttive con la garanzia del rispetto della salvaguardia ambientale;

Considerato che nella seduta del 12 aprile 1995 il Consiglio dei Ministri ha esaminato la relazione del Ministro dell'ambiente, con la quale viene illustrata la grave situazione di rischio ambientale determinatasi nel territorio del bacino idrografico del fiume Sarno ed evidenziata l'impossibilità di assicurare soluzioni adeguate e tempestive al problema ambientale e al collegato problema occupazionale, se non con provvedimenti straordinari e urgenti per l'accelerazione della realizzazione dei servizi di fognatura, depurazione, di recapito delle acque depurate, per la realizzazione della riduzione degli apporti inquinanti, per il potenziamento delle attività gestionali e per la fissazione di limiti, anche temporanei, degli scarichi sul suolo, nel suolo e in acque pubbliche superficiali e in pubbliche fognature;

Ravvisata l'opportunità di nominare un commissario delegato cui affidare l'adozione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, dei provvedimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi citati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dott. Umberto Improta, prefetto di Napoli, d'intesa col Ministro dell'ambiente e sentita la regione e le amministrazioni interessate, realizza gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore delle fognature, della depurazione, del recapito delle acque depurate nel bacino idrografico del fiume Sarno, già dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 1992 e del 5 agosto 1994.

Art. 2.

1. Il commissario delegato provvederà all'espletamento dell'incarico, con la collaborazione dei prefetti delle province interessate e con la facoltà di avvalersi di sub commissari; potrà avvalersi, altresì, delle autorità e degli uffici competenti in materia, adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 29 giugno 1939, n. 1497;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, primo comma, secondo periodo;

legge 2 febbraio 1973, n. 14;

legge 8 agosto 1985, n. 431;

legge 8 giugno 1990, n. 142;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in materia di appalto di pubbliche forniture;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennnaio 1991, n. 55;

le procedure di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 20;

le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;

le procedure di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, fermi restando le attribuzioni ed i pareri di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania;

legge regionale 3 agosto 1982, n. 43, concernente interventi regionali per la realizzazione di impianti di depurazione;

legge 5 gennaio 1994, n. 36;

legge 10 febbraio 1962, n. 57;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni;

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche e integrazioni;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, della legge 26 aprile 1989, n. 155;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive integrazioni e modificazioni;

decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, concernente norme urgenti in materia di lavori pubblici;

decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, concernente gli scarichi delle pubbliche fognature.

Art. 3.

1. Ai fini di cui in premessa il commissario delegato potrà:

disporre l'adozione di misure per la riduzione del carico inquinante degli scarichi industriali, artigianali, agricoli, anche con limitazioni d'uso di materie prime e sostituzione di prodotti, con modifiche ai cicli tecnologici, con segregazione di particolari scarichi da trattare come rifiuti in impianti specifici;

disporre l'adozione di misure per aumentare le capacità depurative degli impianti industriali e civili esistenti;

disporre l'esecuzione di nuovi tratti di fognature e di collettazione, di nuovi depuratori, di nuovi collettori delle acque depurate, in particolare per consentirne il riutilizzo o, comunque, il recapito in condizioni di massima sicurezza, nonché l'integrazione, il completamento, il monitoraggio e gli interventi di ristrutturazione degli impianti sopraindicati, con particolare riferimento alle reti di collettamento dei reflui;

fissare i limiti anche temporanei, i termini e le modalità degli scarichi dei reflui sul suolo, nel suolo, nella pubblica fognatura e in acque pubbliche superficiali, ordinando la chiusura degli scarichi che non rispettino tali limiti, termini e modalità;

disporre il controllo del territorio con l'impiego delle Forze dell'ordine e del personale tecnico;

approvare i progetti, provvedere alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri, eseguendo opere anche in deroga alle disposizioni sugli appalti, autorizzandone l'esercizio, l'affidamento e la titolarità ad enti pubblici.

2. Gli impianti di cui al comma 1 potranno essere anche oggetto di concessione di progettazione e realizzazione con oneri a carico dell'Amministrazione, ovvero di concessione unitaria di costruzione e gestione senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, il commissario delegato potrà avvalersi di personale delle amministrazioni centrali, della regione Campania e delle amministrazioni locali, dell'ENEA, del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale, delle aziende municipalizzate e del personale dei consorzi di depurazione, di bonifica e di smaltimento, delle università, delle unità sanitarie locali, di quello in disponibilità GEPI e di altre strutture pubbliche, nonché dei tecnici della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente. Il commissario delegato potrà avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni e degli enti di cui al presente comma.

2. In favore dei dipendenti pubblici il limite delle ore di straordinario è elevato fino ad un massimo di settanta ore mensili. I relativi compensi saranno calcolati sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e liquidati sulla base delle ore effettivamente lavorate.

3. In relazione alle missioni del personale di cui al presente articolo, richieste o autorizzate dal commissario, dai sub commissari, e del commissario stesso o dei suoi delegati, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali rimborsi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base di documentate richieste.

Art. 5.

1. Per la finalità della presente ordinanza, il commissario delegato può avvalersi delle seguenti risorse finanziarie:

a) lire 40 miliardi destinati all'area a rischio del bacino idrografico del fiume Sarno dalla delibera CIPE del 23 dicembre 1993 di approvazione del programma triennale 1994/96 di tutela ambientale, tabella 4, a valere sui fondi di cui al capitolo 7705 del bilancio del Ministero dell'ambiente;

b) lire 100 miliardi mediante utilizzo di somme derivanti da revoche già disposte con delibere CIPE, relative ad interventi già finanziati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64;

c) le ulteriori somme già destinate dallo Stato, dalla regione, nonché dagli enti locali per la realizzazione nella stessa area di impianti di fognature, di collettazione, depurazione e recapito delle acque depurate, anche con una diversa localizzazione degli stessi, comprese quelle attribuite sui fondi FIO e sui fondi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, quelle già attribuite su fondi del Ministero dell'ambiente, e dall'art. 5 della legge 24 marzo 1987, n. 119. In tale caso, il commissario assumerà in nome e per conto dei rispettivi enti locali i mutui con la Cassa depositi e prestiti. La concessione dei

mutui potrà avvenire, con determinazioni del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verranno comunicate, nella prima adunanza utile, le concessioni effettuate. I rappresentanti legali degli enti possono essere nominati sub commissari personalmente responsabili della regolare esecuzione dei lavori e della gestione degli impianti. In ogni caso la consegna dei lavori non potrà essere effettuata prima della formale concessione del mutuo e le erogazioni in conto del mutuo verranno disposte sulla base di certificati di spesa vistati dal direttore dei lavori e dai sub commissari;

d) le somme derivanti dai finanziamenti comunitari.

2. Le somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere trasferite al commissario delegato ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Le revoche concernenti interventi e le conseguenti riallocazioni di fondi relativi al FIO e all'intervento straordinario nel Mezzogiorno sono disposte dal CIPE.

4. Per le medesime finalità il commissario è autorizzato a predisporre e presentare tutti gli atti necessari per attingere ai cofinanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali e delle iniziative comunitarie di competenza regionale e locale.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

6. Per il servizio di fognatura e depurazione, effettuato attraverso gli impianti di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può fissare una apposita tariffa, determinata secondo criteri tali da assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio degli impianti nonché la giusta remunerazione del capitale investito. Il commissario dispone le anticipazioni finanziarie ai sub commissari, laddove nominati con l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per l'esercizio degli stessi impianti.

Art. 6.

1. Il Ministro dell'ambiente provvederà, con apposito decreto, alla nomina di una commissione scientifica composta da sette esperti, di cui il presidente e tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente e tre esperti dal presidente della regione Campania. La commissione, oltre ad assicurare gli adempimenti previsti nel protocollo di intesa per la redazione del piano di disinquinamento per l'area ad elevato rischio ambientale del Sarno, assisterà il commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1, al fine di fornire valido supporto scientifico e di assicurare la pianificazione degli interventi nella fase di emergenza.

2. Il compenso spettante ai membri della commissione scientifica di cui al comma 1, sarà determinato con lo stesso decreto di nomina del Ministro dell'ambiente e graverà, per tutto il periodo della fase di emergenza, sui fondi messi a disposizione del commissario delegato.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per il tramite del commissario del Governo della regione Campania, comunicata agli enti interessati ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Roma, 14 aprile 1995

Il Presidente: DINI

95A2399

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 1995.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30: «Disciplina della riproduzione animale»;

Visto il decreto interministeriale del 13 gennaio 1994, n. 172, col quale è stato adottato il regolamento di esecuzione della sopracitata legge n. 30/1991 ed in particolare l'art. 35;

Visto il decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attuativo, per quanto concerne il bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune;

Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale che prevede la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei requisiti tecnici e delle procedure per lo svolgimento dei controlli sul bestiame da ammettere tra i riproduttori di razza pura;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste dell'11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti dal bestiame da riproduzione di razza pura;

Visti i decreti ministeriali del 5 agosto 1988, 14 gennaio 1989, 21 dicembre 1989, 20 settembre 1990, 20 dicembre 1990, 25 gennaio 1991, 21 dicembre 1991, 31 dicembre 1992 e 29 dicembre 1993, con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al citato decreto ministeriale n. 97/1988;

Visti gli allegati: n. 1 relativo all'elenco delle specie e delle razze di bestiame da riproduzione ammesse all'importazione, loro Paesi di origine e corrispondenti organizzazioni ufficiali che tengono i libri od i registri genealogici; n. 2 relativo ai requisiti del bestiame e del materiale riproduttivo e numeri 2-*bis* e 2-*ter* relativi alle norme transitorie;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, con la quale è stato istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in particolare l'art. 2, comma 2, che stabilisce che detto Ministero succede in tutti i rapporti, attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerata l'opportunità di integrare e modificare per le razze bovine di provenienza austriaca, tedesca, slovena e francese, l'elenco delle organizzazioni ufficiali che tengono i libri ed i registri genealogici;

Considerata la necessità di integrare e modificare i requisiti genealogici e attitudinali richiesti per l'importazione del bestiame, materiale seminale, ovuli ed embrioni stabiliti nell'allegato 2 dell'innanzi citato decreto ministeriale n. 97/1988, in ottemperanza a quanto disposto in materia dalla direttiva n. 94/28/CEE del Consiglio del 23 giugno 1994;

Considerata, infine, l'opportunità di prorogare ulteriormente le già previste norme transitorie per l'importazione dalla Svizzera e dalla Slovenia dei bovini delle razze Bruna e Pezzata Rossa al fine di salvaguardare i tradizionali scambi con tali Paesi;

Ritenuto quindi di dover integrare e modificare in tal senso i suddetti allegati al più volte citato decreto ministeriale n. 97/1988;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, già più volte modificato, recante: «Elenco delle specie e delle razze di bestiame da riproduzione ammesse all'importazione, loro Paesi di origine e corrispondenti organizzazioni ufficiali che tengono i libri genealogici od i registri genealogici», per quanto concerne le razze bovine, l'elenco delle organizzazioni che rilasciano ufficialmente i certificati genealogici è sostituito da quello riportato nella tabella *A* unita al presente decreto.

Art. 2.

Il testo dell'allegato 2 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 recante: «Requisiti del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura da ammettere all'importazióne» è sostituito integralmente da quello riportato nella tabella *B* unita al presente decreto.

Art. 3.

Il testo dell'allegato 2-*bis* al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 recante: «Norme transitorie per l'importazione dalla Svizzera e dalla Jugoslavia dei bovini da riproduzione di razza Bruna e Pezzata Rossa» è sostituito da quello seguente:

«NORME TRANSITORIE PER L'IMPORTAZIONE DALLA SVIZZERA E DALLA SLOVENIA DEI BOVINI DA RIPRODUZIONE DI RAZZA BRUNA E PEZZATA ROSSA.

1. *Valutazione genetica del padre dei soggetti femminili.*

Per la razza Pezzata Rossa: fino a quando non verrà verificata l'equivalenza dei metodi di valutazione genetica applicati nei Paesi terzi con quelli applicati in Italia, e comunque non oltre il 1° gennaio 1996, si considera "non negativo" l'indice genetico del padre quando tale indice abbia un valore da "0" a "+ n" per la quantità di latte.

2. *Minimi morfologici del soggetto e dei genitori.*

Svizzera: fino al 1° gennaio 1996 saranno ammessi all'importazione soggetti femminili di razza Bruna le cui valutazioni morfologiche, comprese quelle delle madri, non siano inferiori a:

P 3-2/3-2; P 3-2/2-3; P 2-3/2-3; P 2-3/3-2,

purché il padre o il nonno paterno degli stessi abbia un indice genetico non inferiore a + 400 chilogrammi di latte.

3. *Certificati genealogici e relative indicazioni.*

a) Superato.

b) Possono essere ammessi all'importazione fino al 1° gennaio 1996:

soggetti i cui certificati genealogici riportano, per le nonne, la lattazione più favorevole e la media delle lattazioni anziché la prima, la seconda e la più favorevole delle lattazioni stesse;

soggetti femminili le cui madri abbiano almeno una lattazione completa dei dati relativi alla qualità di latte, percentuale di sostanze grasse e di proteine, con i minimi previsti;

soggetti femminili le cui nonne siano sfornite di rilevazioni relative alle sostanze proteiche del latte.

Tutti i dati disponibili debbono in ogni caso essere riportati sul certificato genealogico.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1995

Il Ministro: LUCHETTI

TABELLA A

ELENCO DELLE SPECIE E DELLE RAZZE DI BESTIAME DA RIPRODUZIONE AMMESSE ALL'IMPORTAZIONE, LORO PAESE DI ORIGINE E CORRISPONDENTI ORGANIZZAZIONI UFFICIALI CHE TENGONO I LIBRI O I REGISTRI GENEALOGICI .

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
BOVINA		
BRUNA	AUSTRIA	Verband niederosterreichischer Rinderzuçhter Lowelstrasse 16, 1014 Wien Karntner Rinderzuchtverband Museumgasse 5, 9010 KLAGENFURT Tiroler Braunviehzuchtverband Brixner Strasse1, 6021 INNSBRUCK Rinderzuchtverband und Erzeugergemeinschaft Oberosterreich Gstottnerhofstrasse 12 - A - 4041 LINZ Aubenstelle: A-4061 Wels, Rennbahstrasse 15 Vorarlberger Braunviehzuchtverband Jahnstrasse 20, 6900 BREGENZ Braunviehzuchtverband Steiermark Hamerlinggasse 3, 8011 GRAZ Rinderzuchtverband Maishofen 5751 MAISHOFEN 96
	CANADA	Canadian Brown Swiss Association 343 Waterloo Avenue Guelph Ontario NLH 3 KL/CANADA
	FRANCIA	U.P.R.A. - Brune 95 bis bd. Pereire Sud F - 75017 PARIS

Specie e razza	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
	GERMANIA	Wurttembergischer Braunviehzuchtverband Waldseer Str. 13 7950 Biberach Allgauer Herbuchgesellschaft Otto-Muller-Str.1 8950 Kaufbeuren Allgauer Herbuchgesellschaft Kotterner Str.36 - 8960 Kempten Zuchtverband für Braunvieh Waisenhausstr. 5 - 8120 Weilheim
	SPAGNA	Asociacion Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Parda
	STATI UNITI	Brown Swiss Cattle Breeders Association P.O. Box 1038 53511 Beloit- Winconsin USA
	SVIZZERA	Schweizerischer Braunviehzuchtvrband Federazione Svizzera Allevamento Bovini Bruni Federation Suisse d'elevage de la Race Brune Chamerstrasse 56 - CH - 6300 ZUG
CHAROLAIS	BELGIO	Race Charolaise Charolais rais Av.du Suffrage Universel 49 Algemeen Stemrechtlaan 49 1030 BRUXELLES
	FRANCIA	Herd Book Charolais Rèsidence Saint Gildard 8 rue de Lourdes i- B.P. 107 58002 Nevers Cedex

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
	IRLANDA	Irish Charolais Cattle Society Ltd
	PAESI BASSI	Koninklijk Fries Rundvee Syndlcaat (Charolais) Leeuwarden
	REGNO UNITO	British Charolais Cattle Society
	SPAGNA	Asociacion de Criadores de Ganado Vacuno Charolais de Espana C/Castello n. 45, 2° Dcha- 28001 MADRID
FRISONA	AUSTRIA	Verband Niederoesterreichischer Rinderzuechter 1014 WIEN Loewelstrasse, 16 Rinderzuchtverband und Erzeugergemeinschaft Oberosterreich Gstottnerhofstrasse 12 - A - 4041 LINZ Aubenstelle: A-4061 Wels, 15 Rennbahstraße, 15 Rinderzuchtverband Maishofen 5751 MAISHOFEN 96 Tiroler Schwarzbunt (Holstein Friesian) - Rinderzuchtverband - Brixner Strasse, 1 6021 INNSBRUCK Vorarlberger Holstein Friesian (Schwarzbunt)-Zuchter- Vereinigung Jahnstrasse 20, 6900 BREGENZ

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
	BELGIO	Herdbook de la race pie-noirè dè Belgiquè - Zwartbont rundveestamboek Algemeen Stemrechtlaan, 49 Avenue du Suffrage Universel, 49 Brusel 1030 BRUXELLES
	CANADA	Holstein Friesian Association of Canada - Brantford - Ontario
	DANIMARCA	Stambogsforingen for S.M.D. Vestergade 8, DK 8000 Arhus C
	FRANCIA	U.P.R.R.A. Frisonne 3 Place du Marechal Leclerc 59400 Cambrai
	GERMANIA	Verband Schwarzbunter Schleswig-Holsteiner e.V. mit ZuchtviehverWertungsgenossenschaft Bei der Lohmühle 11a - 2400 LÜBECK Zuchtrinder-Erzeugergemeinschaft Hannover e.G./ZEH) Postfach 1840 - Lindhooperstr. 103 - 2810 VERDEN Oldenburger Herdbuch-Gesellschaft e.V. und Oldenburger Herdbuch genossenschaft Postfach 869 - Kaiserstr. 13-15 - 2900 OLDENBURG Verein Ostfriesischer Stammviehzüchter - Zucht - und Absatzgenossenschaft e.G. Postfach 2029 - Nessestr. 1 - 2950 LEER Osnabrücker Herdbuch e.G. Föckinghausen 13 - 4521 MELLE 3 Herdbuch-Genossenschaft Emsland e.G. - Zucht und absatz-Besamung Postfach 1266 - August-Prieshof-Str. 1 - 4470 MEPPEN

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
		Herdbuchgesellschaft Südoldenburg e.V. - Besamung - Zucht - Absatz Postfach 1166 - Am Markt - 4590 CLOPPENBURG Westfälische Herdbuch-Genossenschaft e.G. - Erzeugergemeinschaft Postfach 2711 - Ok.-Rat-Peitzemierplatz 2-4 Zentralhallen - 4700 HAMM 1 Rheinischer Verband für Schwarzbunt-Rinderzucht e.V. Zucht - und Absatzgenossenschaft e.G. mbH Endenicher Alee 60 - 5300 BONN 1 Verband Hessischer Schwarzbuntzüchter e.G. Kölnische Straße 48-50 - 3500 KASSEL Verband der Schwarz-und Rotbuntzüchter in Baden Württemberg e.V. Postfach 720343 - Im Wolfer 10 - 7000 STUTTGART 70 Zuchtverband für Schwarzbuntes Vieh in bayern Landshuter Str. 11/11-8400 REGENSBURG Zuchtverband für Schwarzbunte Waisenhausstraße 5 - 8120 - WEILHEIM
	LUSSEMBURGO	Federation des Herd Books Luxembourgeois 55, Rue du Kieur 8328 CAP
	PAESI BASSI	Koninklijk Friesch Rundvee Syndicaat w.a. Zuiderplein 4 - 8981 LEEUWARDEN Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat ARNHEM

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
	REGNO UNITO E IRLANDA	British Friesian Cattle Society of Great Britain and Ireland Scotsbridge House - Rickmanswort Hert WD 33BB London British Holstein Society
	SPAGNA	Asociacion Nacional Frisona Espanola
	SVEZIA	Avelsföriningen för Svensk Lägland Sboskap S. förstadsgatan 40 A - 211 43 MALMÖ
	STATI UNITI	Holstein Friesian Association Of America Brattleboro, Vermont, 05301 U.S.A.
GRIGIO ALPINA	AUSTRIA	Tiroler Grauviehzuchtverband Brixner Strasse 1 6021 INNSBRUCK
LIMOUSIN	BELGIO	Race Limousin - Limousin Ras Av. du Suffrage Universel, 49 ALGEMEEN STEMRECHTLAAN 49 1030 BRUXELLES
	FRANCIA	Herd Book Limousin - 8 Rue Suffloy B.P. 331 - 87009 - LIMOGES CEDEX
	IRLANDA	Irish Limousin Cattle Society Ltd
	PAESI BASSI	Koninklijk Fries Rundvee Syndicaat (Limousin) LEEUWARDEN

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
PEZZATA ROSSA	AUSTRIA	Fleckviehzuchtverband Inn und Hausruckviertel Volksfestplatz 1 4910 RIED IM INNKREIS Rinderzuchtverband und Erzeugergemeinschaft Oberosterreich - Gstottnerhofstrasse 12 - A - 4041 LINZ Aubenstelle: A-4061 WELS, Rennbahstrasse 15 Fleckviehzuchtverband Wels Tierzuchthalle Postfach 126, 4601 WELS Tiroler Fleckviehzuchtverband Brixner Strasse 1, 6021 INNSBRUCK Burgenlandischer Fleckviehzuchtverband Esterhazystrasse, 22 7001 EISENSTADT Alpenfleckviehzuchtverband Steiermark-Karnten Frauengasse 19 8750 JUDENBURG Fleckviehzuchtverband Steiermark Lugitschstrasse 7 Postfach 25 8330 FELDBACK Verband niederosterreichischer Rinderzuchter Lowelstrasse 16 1014 WIEN Karntner Rinderzuchtverband Museumgasse 5, - 9010 KLAGENFURT Verband Waldviertler Fleckviehzuchter Pater-Werner-Deibl-Str. 4 3910 ZWETTL Verein Vorarlberger Fleckviehzuchter SchweizerStrasse 28, 6830 RANKWEIL

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
		Rinderzuchtverband Vocklabruck Sportplatzstrasse 7, 4840 VOCKLABRUCK Rinderzuchtverband Maishofen 5751 MAISHOFEN 96
	FRANCIA	Unite de Selection et de Promotion de la Race Pie Rouge de l'Est (UPRA) Norges le Bas 21490 - BRETIGNY Herd-Book de la Race Montbelliarde 3, Rue Delavelle - B.P.237 25015 BESANCON CEDEX
	GERMANIA	Rinderzuchtverband Mittelfranken e. V. Judtstrasse, 1 - 8800 ANSBACH Oberfrankische Herdbuchgesellschaft e. V. Adolf-Wachter-Strasse, 12 - 8580 BAYREUTH Zuchtverband fur Fleckvieh in Niederbayern, Abt Sud Klotzlmullerstrasse, 1/II - 8300 LANDSHUT Zuchtverband fur Oberbayerisches Alpenfleckvieh Miesbach e. V. Schlierscor Strasse, 30 - 8160 MIESBACH Zuchtverband fur Fleckvieh in Oberbayern-Ost Muhlenstrasse, 12 -8260 MUHLDORF Zuchtverband fur Fleckvieh in Niederbayern - Abt. Nord Erhardstrasse, 2 - 8390 PASSAU Zuchtverband fur Fleckvieh Pfaffenhofen/Ilm Oberbayern e.V. Stadtgraben, 1 - 8068 PFAFFENHOFEN Zuchtverband fur Fleckvieh in Niederbayern - Abt.Bayern.Wald-Bodenmaiser Strasse, 25 8370 REGEN

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
		Zuchtverband fur Fleckvieh in der Oberpfalz in Regensburg Gabelsberger Strasse, 5 - 8400 REGENSBURG Zuchtverband fur Fleckvieh in der Oberpfalz-Weiden Burgermeister-Prechtl-Strasse, 33 - 8480 WEIDEN Rinderzuchtverband Oberpfalz Gabelsberger Strasse, 5 - 8400 REGENSBURG Zuchtveraingung und Erzeugergemeinschaft fur Zuchtrinder und Kalber zur Weitermast W. V. Burgermeister-Prechtl-Strasse, 33 - 8480 WEIDEN Rinderzuchtverband Traunstein e. V. Kardinal-Faulhaber-Strasse, 15 - 8220 TRAUNSTEIN Zuchtverband fur Fleckvieh Waisenhausstrasse, 5 - 8120 WEILHEIM Zuchtverband fur das Schwabische Fleckvieh e. V. Schulstrasse, 12a - 8057 WERTINGEN Rinderzuchtverband Wurzburg e. V. Veitshochheimer Strasse, 14 - 8700 WURZBURG Zuchtverband fur Murnau-Werdenfelsor Vieh Weisenhaus Strasse, 5 - 8120 WEILHEIM Allgauer Herdebuchgesellschaft Otto-Muller-Strasse, 1 - 8950 KAUFBEUREN Allgauer Herdebuchgesellschaft Kotterner Strasse, 36 -8960 KEMPTAN Verband fur Fleischrinderzucht und Baltung in Bayern und Baden-Wurttemberg e. V. Allee, 12 - 8630 COBURG Rinderzuchtverband in Baden-Wurttemberg e. V. Heinrich-Baumann-Strasse, 1-3 - 7000 STUTTGART Verband bgenincher Rinderzuchter e. V. Abt. Fleckvieh An der Hessenhalle, 1 - 6320 ALSFELD

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
	SVIZZERA	Schweizerische Fleckvienhzuchtverband Federation Suisse d'Elevage de la Race tachetèe rouge Ruttistrasse - 3052 ZOLLIKOFEN
	REPUBBLICA DI SLOVENIA	Kmetijski Institut Slovenije SLO - LJUBLJANA
PINZGAU	AUSTRIA	Karntner Rinderzuchtverband Museumgasse 5 9010 KLAGENFURT Rinderzuchtverband Maishofen 5751 MAISHOFEN 96 Pinzgauerzuchtverband Steiermark Nikolaus-Dumba-Strasse 4 Postfach 74 8940 LIEZEN

TABELLA B

REQUISITI DEL BESTIAME DA RIPRODUZIONE DI RAZZA PURA NONCHÉ DEL MATERIALE SEMINALE, EMBRIONI ED OVULI PROVENIENTI PARIMENTI DA BESTIAME DA RIPRODUZIONE DI RAZZA PURA DA AMMETTERE ALL'IMPORTAZIONE.

I - RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

BOVINI

1. Identificazione

Tutti i soggetti dovranno essere individuati dalla marca ufficiale del Libro genealogico di provenienza e dal tatuaggio o dal rilevamento grafico della pezzatura effettuato nel paese d'origine. Il numero del tatuaggio deve essere riportato sui documenti.

2. Requisiti minimi

a) Paesi U.E.

Sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della Direttiva n. 77/504/CEE del Consiglio del 25 luglio 1977 ed in particolare quelli stabiliti agli articoli 1 e 2 della Decisione n. 84/419/CEE della Commissione del 19 luglio 1984.

b) Paesi Terzi

Sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro della applicazione della Direttiva n. 77/504/CEE del Consiglio del 25 luglio 1977 e relative decisioni della Commissione. In particolare è ammessa l'importazione di bovini riproduttori di razza pura provenienti dai Paesi Terzi solo se inclusi, assieme ai relativi organismi ufficiali autorizzati a tenere un Libro genealogico o un Registro anagrafico di specie o di razza, in un apposito elenco redatto dall'Unione Europea ai sensi della Direttiva n. 94/28/CEE del Consiglio del 23.06.1994. Detti Paesi devono assicurare condizioni di reciprocità ai bovini riproduttori di razza pura originari di Paesi dell'Unione Europea.

3. Documentazione

a) Certificato genealogico rilasciato dall'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente, indicata nell'allegato 1.

Nel certificato genealogico devono figurare le seguenti indicazioni:
- organismo emittente
- denominazione del registro genealogico
- numero di iscrizione nel registro genealogico
- sistema di identificazione
- identificazione
- data di nascita
- razza
- sesso
- nome e indirizzo dell'allevatore
- nome e indirizzo del proprietario
- genealogia (genitori e nonni e relativi numeri di registrazione nel Libri genealogico)
- data di emissione
- firma (nome e qualifica del funzionario in lettere maiuscole)
- i risultati aggiornati dei controlli dell'attitudine ed i risultati aggiornati, con l'indicazione delle loro origini, della valutazione del valore genetico, effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni.

In particolare devono essere indicati:
- per soggetti femminili e madre: tutte le lattazioni (numero del parto, data del parto, produzione di latte riferita a 305 giorni, o meno, percentuale di sostanze grasse e di proteine);
- per le nonne: prima, seconda e la più favorevole lattazione (produzioni di latte riferite a 305 giorni o meno, percentuale di sostanze grasse e proteine).

Qualora le suddette indicazioni siano esistenti in più documenti relativi a bovini di razza pura oggetto di scambi intracomunitari, le autorità competenti dello Stato membro esportatore devono attestare che le indicazioni medesime figurano in tali documenti, utilizzando la formula seguente:

«Il sottoscritto attesta che nei presenti documenti figurano le indicazioni previste nell'articolo 1 della Decisione n. 86/404/CEE della Commissione del 29 luglio 1986».

b) Certificato con formula eritrocitaria per i riproduttori maschi confermante l'esatta paternità e maternità.

EQUINI

1. Identificazione

Tatuaggio effettuato nel paese d'origine e/o dati segnaletici. I dati segnaletici sono sempre necessari per le razze da competizione sportive.

2. Requisiti minimi

A) Paesi U.E.

Sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della Direttiva n. 90/427/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990.

B) Paesi Terzi

Sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro della normativa comunitaria. In particolare è ammessa l'importazione di equini riproduttori di razza pura solo se provenienti da Paesi Terzi inclusi, assieme ai relativi organismi ufficiali autorizzati a tenere il Libro genealogico o il Registro anagrafico di specie o di razza, in un apposito elenco redatto dall'Unione europea ai sensi della Direttiva n. 94/28/CEE del Consiglio del 23 giugno 1994. In detti paesi devono inoltre essere assicurate condizioni di reciprocità agli equini riproduttori di razza pura originari dii Paesi dell'Unione europea.

a) razze da carne:

età minima: anni 2 e mezzo;
requisiti genealogici, morfologici e funzionali previsti dal regolamento del Libro genealogico italiano di razza;

b) razze da competizioni sportive:

i soggetti devono presentare particolari pregi in relazione alle esigenze del miglioramento della razza sulla base delle prestazioni funzionali del soggetto o, qualora trattasi di giovani soggetti, dei loro genitori. Dette prestazioni funzionali saranno definite periodicamente dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste sentiti gli Enti che tengono il Libro genealogico (stud book).

b.1 Prestazioni funzionali dei cavalli puro sangue inglese

1) maschi interi e femmine: vincitori di una corsa di Gruppo (o Grado) I, II o III o che siano piazzati in corse di Gruppo (o Grado) I o II;

2) maschi interi e femmine, figli di:

a) stalloni vincitori di una corsa di Gruppo (o Grado) I o II o che abbiano vinto una corsa di Gruppo (o Grado) III e che si siano piazzati in una corsa di Gruppo (o Grado) I o II;

oppure

b) stalloni padri di almeno 5 vincitori di corse di Gruppo (o Grado) I;

oppure

c) fattrici vincitrici o piazzate in corse di Gruppo (o Grado) I, II o III o vincitrici di almeno una corsa Listed o madri di cavalli vincitori o piazzati in corse di Gruppo (o Grado) I, II o III o vincitori di almeno una corsa Listed;

oppure

d) fattrici figlie di fattrici del tipo di quelle indicate alla precedente lettera c);

oppure

e) fattrici la cui 2ª madre si sia piazzata in corse di Gruppo (o Grado) I, II o III o abbia vinto una corsa Listed.

Per cavalli "piazzati" si intendono i primi quattro arrivati di ogni corsa. Per corse di Gruppo o Grado o Listed devono intendersi quelle così classificate nella pubblicazione "International Cataloguing Standards" edita annualmente a cura del Jockey Club Inglese, della "The Thoroughbred Owners and Breeders Assn" e del "European Pattern Race Commettee".

b.2 Prestazioni funzionali dei cavalli da trotto:

a) maschi esteri, ad esclusione degli europei:

3 e 4 anni: record ufficiale in corsa 2.01 (1.15.2 al km.) e lire 60 milioni di somme vinte;

5 anni ed oltre: record ufficiale in corsa 2.00 (1.14.6 al km) e lire 80 milioni di somme vinte;

b) maschi europei:

3 e 4 anni: velocità di 1.17.5 al km e lire 40 milioni di somme vinte;

5 anni ed oltre: velocità 1.16.5 al km e lire 80 milioni di somme vinte;

c) puledri (maschi e femmine) nati all'estero a seguito della madre temporaneamente esportata gravida per essere coperta;

d) puledri (maschi e femmine) nati all'estero da fattrici indigene o estere nazionalizzate in Italia temporaneamente esportate per essere accoppiate con stalloni esteri con requisiti non inferiori a quelli di cui alle lettere a) e b);

e) puledri (maschi e femmine) concepiti e nati all'estero da fattrici acquistate all'estero da proprietari italiani, e da stalloni con requisiti non inferiori a quelli di cui alle lettere a) e b).

3. Documentazione

Certificato genealogico o libretto segnaletico (passaporto) rilasciato dall'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente nell'allegato 1. Per i cavalli delle razze puro sangue inglese e trottatore, i certificati possono essere presentati in copia autenticata dall'Autorità emettente.

Nel certificato genealogico e nel libretto segnaletico redatti in una delle lingue ufficiali della U.E. devono figurare:

a) Indicazioni minime

- organismo che rilascia il certificato (denominazione, indirizzo, numero di telefono e numero di telefax)
- denominazione del Libro genealogico
- numero d'iscrizione nel Libro genealogico
- sistema di identificazione
- identificazione
- data di nascita
- razza
- sesso
- colore del mantello
- nome ed indirizzo dell'allevatore
- luogo dell'allevamento
- nome ed indirizzo del proprietario
- genealogia (genitori e nonni e relativi numeri d'iscrizione nel Libro genealogico)
- risultati delle prove o prestazioni attitudinali
- luogo, data, timbro e firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello)

b) Caratteristiche del soggetto

- nome
- razza
- sesso
- colore del mantello

- rappresentazione grafica dei dati segnaletici (lato destro, lato sinistro, linea superiore degli occhi, posteriore: visione della parte posteriore, collo: visione della parte anteriore, naso, anteriore: visione della parte posteriore).
- caratteristiche rilevate della madre (testa, anteriore sinistro, anteriore destro, posteriore sinistro posteriore destro, corpo, altre caratteristiche)
- circoscrizione
- firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello), timbro del veterinario autorizzato (o dell'autorità competente).

SUINI

1. Identificazione

Tutti i soggetti dovranno essere identificati con apposito sistema (placca, tatuaggio, marcatura a tacche, marca auricolare, schema grafico della pezzatura) e dal numero di iscrizione nel Libro genealogico estero riconosciuto o da quello nel Registro dei suini ibridi riproduttori riconosciuti.

2. Requisiti minimi

A) Paesi U.E.

Sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della Direttiva n. 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, ed in particolare quelli stabiliti all'art. 4, comma 2 della medesima Direttiva n. 88/661/CEE ed agli articoli 1 e 2 della decisione n. 89/502/CEE della Commissione del 18 luglio 1989.

B) Paesi Terzi

Sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro della normativa comunitaria. In particolare e ammessa l'importazione di suini riproduttori di razza pura solo se provenienti da Paesi Terzi inclusi, assieme ai relativi organismi ufficiali autorizzati a tenere un Libro genealogico o un Registro anagrafico di specie o di razza, in un apposito elenco redatto dall'Unione Europea ai sensi della Direttiva n. 94/28/CEE del Consiglio del 23 giugno 1994. In detti Paesi Terzi devono inoltre essere assicurate condizioni di reciprocità ai suini riproduttori di razza pura originari di Paesi dell'Unione Europea.

a) età non inferiore agli 8 mesi;

b) requisiti genealogici, morfologici, produttivi e genetici previsti dal regolamento del Libro genealogico italiano;

3. Documentazione

Per i suini di razza pura:

Certificato genealogico rilasciato dall'organizzazione competente riconosciute ufficialmente indicata nell'allegato 1.

Nel certificato genealogico devono figurare le seguenti indicazioni:
- organismo che rilascia il certificato;
- denominazione del Libro genealogico;
- numero d'iscrizione nel Libro genealogico;
- data di rilascio del certificato;
- sistema di identificazione;
- identificazione;
- data di nascita;
- razza;
- sesso;
- nome ed indirizzo dell'allevatore;
- nome ed indirizzo del proprietario;
- genealogia (genitori e nonni e relativi numeri d'iscrizione nel Libro genealogico);
- risultati dei controlli dell'attitudine ed i risultati aggiornati, con indicazione della loro origine, della valutazione del valore genetico, effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni;
- luogo, data e firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello).

Per i suini ibridi riproduttori:

Certificato rilasciato dall'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente.

Nel certificato devono figurare le seguenti indicazioni:
- organismo che rilascia il certificato;
- numero d'iscrizione nel Libro genealogico;
- data di rilascio del certificato;
- sistema di identificazione;
- identificazione;
- data di nascita;
- tipo o linea genetica;
- sesso;
- nome ed indirizzo dell'allevatore;
- nome ed indirizzo del proprietario.

Qualora le suddette indicazioni siano esistenti in più documenti le autorità competenti dello Stato esportatore devono attestare che le indicazioni medesime figurano in tali documenti, utilizzando la formula seguente:

a) per suini riproduttori di razza pura oggetto di scambi intracomunitari:
«Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'articolo 1 della decisione n. 89/503/CEE della Commissione del 18 luglio 1989»;

b) per suini riproduttori di razza pura provenienti dai Paesi Terzi:
«Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dalla normativa italiana»;

c) per i suini ibridi riproduttori oggetto di scambi intracomunitari:
«Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'articolo 1 della decisione n. 89/506/CEE della Commissione del 18 luglio 1989»;

d) per i suini ibridi riproduttori provenienti da Paesi Terzi:
«Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dalla normativa italiana».

OVINI E CAPRINI

1. Identificazione

Tutti i soggetti dovranno essere identificati con apposito sistema (placca, tatuaggio, marca auricolare) dal numero di iscrizione nel Libro genealogico estero riconosciuto.

2. Requisiti minimi

A) Paesi CEE

Sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della Direttiva n. 89/361/CEE del Consiglio del 30 maggio 1989 e in particolare agli articoli 1 e 2 della decisione n. 90/255/CEE della Commissione del 10 maggio 1990.

B) Paesi Terzi

Requisiti genealogici, morfologici e funzionali previsti dai regolamenti del Libro genealogico vigente nel Paese di provenienza ed in funzione del miglioramento genetico delle razze italiane.

In particolare è ammessa l'importazione di ovini e di caprini riproduttori di razza pura solo se provenienti da Paesi Terzi inclusi, assieme ai relativi organismi ufficiali autorizzati a tenere un Libro genealogico o un Registro anagrafico di

specie o di razza, in un apposito elenco redatto dall'Unione Europea ai sensi della Direttiva n. 94/28/CEE del Consiglio del 23 giugno 1994. In detti Paesi Terzi devono inoltre essere assicurate condizioni di reciprocità agli ovini ed ai caprini riproduttori di razza pura originari di Paesi dell'Unione Europea.

3. Documentazione

Certificato genealogico rilasciato dall'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1.

Nel certificato genealogico devono figurare le seguenti indicazioni:

- organismo che rilascia il certificato;
- denominazione del Libro genealogico;
- numero d'iscrizione nel Libro genealogico;
- sistema di identificazione;
- identificazione;
- data di nascita;
- razza;
- sesso;
- nome e indirizzo dell'allevatore;
- nome e indirizzo del proprietario;
- genealogia (genitori e nonni e relativi numeri di registrazione nel Libro genealogico)
- luogo, data e firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello).

Nel certificato devono figurare i risultati dei controlli dell'attitudine ed i risultati aggiornati (con indicazione della loro origine) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni, purché siano stati ottenuti conformemente alla decisione n. 90/256/CEE della Commissione del 10 maggio 1990.

Qualora le suddette indicazioni siano esistenti in più documenti le autorità competenti dello Stato esportatore devono attestare che le indicazioni medesime figurano in tali documenti, utilizzando la formula seguente:

a) per gli ovini e/o caprini riproduttori di razza pura oggetto di scambi intracomunitari:
«Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'articolo 1 della Decisione n. 90/258/CEE della Commissione del 10 maggio 1990»;

b) per gli ovini e/o caprini riproduttori di razza pura provenienti dai Paesi Terzi:
«Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dalla normativa italiana».

II - MATERIALE SEMINALE

BOVINI

1. Requisiti minimi

a) Paesi U.E.

Provenire da toro provato con valutazione positiva del valore genetico purchè ammesso alla fecondazione artificiale nel paese di origine a seguito di prove effettuate conformemente alla Decisione n. 86/130/CEE della Commissione dell'11 marzo 1986.

Qualora l'applicazione di tali norme susciti conflitti, concernenti in particolare l'interpretazione dei risultati delle prove, gli operatori potranno beneficiare del diritto di acquisire il parere di un esperto nonchè di attivare la relativa procedura prevista all'art. 2, punti 2 e 3, della Direttiva n. 87/328/CEE del Consiglio del 18 giugno 1987.

b) Paesi Terzi

Provenire da toro provato nel Paese di origine, la cui normativa è riconosciuta equivalente a quella italiana, con valutazione positiva del valore genetico e comunque con requisiti funzionali e genetici non inferiori a quelli previsti per i tori ammessi alla fecondazione artificiale in Italia.

In particolare, è ammessa l'importazione di materiale seminale solo se proveniente da riproduttori originari di Paesi Terzi inclusi, assieme ai relativi organismi ufficiali autorizzati a tenere un Libro genealogico o un Registro anagrafico di specie o di razza, in un apposito elenco redatto dall'Unione Europea ai sensi della Direttiva n. 94/28/CEE del Consiglio del 23 giugno 1994. Detti Paesi devono assicurare condizioni di reciprocità al materiale seminale proveniente da riproduttori originari di Paesi dell'Unione Europea.

2. Documentazione

a) certificato genealogico del toro, da cui è stato prelevato il materiale seminale, rilasciato dalla organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente, indicata nell'allegato 1, in cui devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, [bovini], punto 3, lettera a);

b) certificato con formula eritrocitaria del toro confermante l'esatta paternità e maternità. L'informazione può essere contenuta nel certificato genealogico di cui alla precedente lettera a);

c) informazioni che consentano l'identificazione dello sperma, la data in cui è stato raccolto nonché nome e indirizzo del centro di raccolta e destinazione; conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione dello sperma (colore, numero): ....

Identificazione:

Numero di dosi	Data di raccolta	Identificazione del toro	Razza

Origine dello sperma:
Nome e indirizzo del centro di raccolta: ....

Destinazione:
Nome e indirizzo del destinatario: ....

EQUINI

1. Requisiti minimi

Provenire da stallone provato nel paese di origine con valutazione positiva del valore genetico approvato dalla Commissione tecnica centrale del Libro genealogico italiano di razza, sulla base delle esigenze del miglioramento genetico della razza in Italia e comunque con requisiti funzionali e genetici non inferiori a quelli previsti per gli stalloni ammessi alla inseminazione artificiale.

L'importazione di materiale seminale da Paesi Terzi è ammessa solo se questi ultimi sono inclusi, assieme ai relativi organismi ufficiali autorizzati a tenere un Libro genealogico o un Registro anagrafico di specie o di razza, in un apposito elenco redatto dall'Unione Europea ai sensi della Direttiva n. 94/28/CEE del Consiglio del 23 giugno 1994. Detti Paesi devono assicurare condizioni di reciprocità al materiale seminale proveniente da riproduttori originari di Paesi dell'Unione Europea.

2. Documentazione

a) Certificato genealogico dello stallone da cui è stato prelevato il materiale seminale, rilasciato dall'organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente, indicata nell'allegato 1, in cui devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, punto 3, dell'allegato 2.

b) Certificato con formula eritrocitaria per i riproduttori maschi confermante l'esatta paternità e maternità.

SUINI

1. Requisiti minimi

A) Paesi CEE

Provenire da verro provato con valutazione positiva del valore genetico purché ammesso alla inseminazione artificiale nel paese di origine a seguito di prove effettuate conformemente alla decisione n. 89/507/CEE della Commissione del 18 luglio 1989.

B) Paesi Terzi

Provenire da verro provato nel paese di origine con valutazione positivia del valore genetico approvata dalla Commissione tecnica centrale del Libro genealogico italiano di razza sulla base delle esigenze del miglioramento genetico della razza in Italia e comunque con requisiti funzionali e genetici non inferiori a quelli previsti per i verri ammessi alla inseminazione artificiale in Italia.

In particolare, è ammessa l'importazione di materiale seminale solo se proveniente da riproduttori originari di Paesi Terzi inclusi, assieme ai relativi organismi ufficiali autorizzati a tenere un Libro genealogico o un Registro anagrafico di specie o di razza, in un apposito elenco redatto dall'Unione Europea ai sensi della Direttiva n. 94/28/CEE del Consiglio del 23 giugno 1994. Detti Paesi devono assicurare condizioni di reciprocità al materiale seminale proveniente da riproduttori originari di Paesi dell'Unione Europea.

2. Documentazione

a) Certificato genealogico del verro, da cui è stato prelevato il materiale seminale, rilasciato dalla organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente, indicata nell'allegato 1, in cui devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, [suini], punto 3 dell'allegato 2;

b) informazioni che consentono l'identificazione dello sperma, la data in cui è stato raccolto nonché nome e indirizzo del centro di raccolta e destinazione; conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione dello sperma (colore, numero): ....

Identificazione: ....

Numero di dosi	Data di raccolta	Identificazione del verro	Razza

Origine dello sperma:
Nome e indirizzo del centro di raccolta: ....

Destinazione:
Nome e indirizzo del destinatario: ....

Luogo, data e firma
(Nome e qualifica del firmatario in stampatello) ....

OVINI E CAPRINI

1. Requisiti minimi

A) Paesi CEE

Provenire da ariete e/o becco provato con valutazione positiva del valore genetico purché ammesso alla inseminazione artificiale nel paese di origine a seguito di prove effettuate conformemente alla decisione n. 90/256/CEE della Commissione del 10 maggio 1990.

B) Paesi Terzi

Provenire da ariete e/o becco provato nel paese di origine con valutazione positiva del valore genetico approvata dalla Commissione tecnica centrale del Libro genealogico italiano di razza sulla base delle esigenze del miglioramento genetico

della razza in Italia e comunque con requisiti funzionali e genetici non inferiori a quelli previsti per gli arieti e/o becchi ammessi alla inseminazione artificiale in Italia.

In particolare, è ammessa l'importazione di materiale seminale solo se proveniente da riproduttori originari di Paesi Terzi inclusi, assieme ai relativi organismi ufficiali autorizzati a tenere un Libro genealogico o un Registro anagrafico di specie o di razza, in un apposito elenco redatto dall'Unione Europea ai sensi della Direttiva n. 94/28/CEE del Consiglio del 23 giugno 1994. Detti Paesi devono assicurare condizioni di reciprocità al materiale seminale proveniente da riproduttori originari di Paesi dell'Unione Europea.

2. Documentazione

a) Certificato genealogico dell'ariete e/o becco a cui è stato prelevato il materiale seminale, rilasciato dalla organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente. indicata nell'allegato 1, in cui devono figurare le indicazioni previste, per i riproduttori di razza pura, titolo I, punto 3, dell'allegato 2. Per le razze da latte deve essere indicato inoltre il gruppo sanguigno o prova equivalente.

b) Informazioni che consentono l'identificazione dello sperma, la data in cui è stato raccolto nonché nome e indirizzo del centro di raccolta e destinazione, conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione dello sperma (colore, numero): ....

Identificazione:

Numero di dosi	Data di raccolta	Identificazione dell'ariete o del becco	Razza

Origine dello sperma:
Nome e indirizzo del centro di raccolta: ....

Destinazione:
Nome e indirizzo del destinatario: ....

Luogo, data e firma
(Nome e qualifica del firmatario in stampatello) ....

III - EMBRIONI

BOVINI
(Razze: Bruna, Frisona, Pezzata Rossa)

1. Requisiti minimi

- *Toro fecondante (padre)*: toro provato con valutazione positiva del valore genetico e approvata dall'Ufficio centrale del Libro genealogico italiano;
- *Vacca donatrice (madre)*: requisiti morfologici produttivi e genetici previsti dal regolamento del Libro genealogico italiano per le madri dei tori ammessi alla inseminazione artificiale.
  In caso di più embrioni in un singolo contenitore gli ovuli medesimi devono essere tutti provenienti dallo stesso intervento fecondativo.

L'importazione di embrioni da Paesi Terzi è ammessa solo se questi ultimi sono inclusi, assieme ai relativi organismi ufficiali autorizzati a tenere un Libro genealogico o un Registro anagrafico di specie o di razza, in un apposito elenco redatto dall'Unione Europea ai sensi della Direttiva n. 94/28/CEE del Consiglio del 23 giugno 1994. Detti Paesi devono assicurare condizioni di reciprocità agli embrioni provenienti da riproduttori originari di Paesi dell'Unione Europea.

2. Documentazione

a) Certificati genealogici della vacca donatrice e del toro fecondante, rilasciata dalla competente organizzazione ufficiale, indicata nell'allegato 1, in cui devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, [bovini], punto 3, lettera a);

b) certificati con formula eritrocitaria della vacca donatrice e del toro fecondante. Tali informazioni possono essere contenute nella certificato genealogico di cui alla precedente lettera a);

c) informazioni che consentano di identificare l'ovulo fecondato e la data in cui è stato prelevato e fecondato nonché nome e indirizzo del centro di raccolta e la destinazione, conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione degli embrioni (numero, colore): ....

Identificazione:

Numero di embrioni per fiala: ....

Numero di embrioni	Data di raccolta	Data di inseminazione	Razza

Origine degli embrioni:
Nome e indirizzo del centro di raccolta: ....

Destinazione:
Nome e indirizzo del destinatario: ....

SUINI

1. Requisiti minimi

- *Verro fecondante (padre)*: verro provato con valutazione positiva del valore genetico purché ammesso alla inseminazione artificiale nel paese di origine a seguito di prove effettuate conformemente alla decisione n. 89/507/CEE della Commmissione del 18 luglio 1989. Per embrioni provenienti da Paesi Terzi la valutazione positiva del verro fecondante deve essere approvata dalla Commissione tecnica centrale del Libro genealogico italiano.
- *Scrofa donatrice (madre)*: scrofa con requisiti morfologici, genealogici, produttivi e genetici, previsti dal Regolamento del Libro genealogico italiano per le madri dei verri.

L'importazione di embrioni da Paesi Terzi è ammessa solo se questi ultimi sono inclusi, assieme ai relativi organismi ufficiali autorizzati a tenere un Libro genealogico o un Registro anagrafico di specie o di razza, in un apposito elenco redatto dall'Unione Europea ai sensi della Direttiva n. 94/28/CEE del Consiglio del 23 giugno 1994. Detti Paesi devono assicurare condizioni di reciprocità agli embrioni provenienti da riproduttori originari di Paesi dell'Unione Europea.

2. Documentazione

a) Certificati genealogici del verro fecondante e della scrofa donatrice dell'ovulo, rilasciati dalla organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1, nei quali devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, [suini], punto 3, dell'allegato 2.

b) Informazioni che consentono di identificare l'ovulo fecondato, la data dell'inseminazione e la data in cui è stato prelevato, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo di prelievo e del destinatario, conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione degli embrioni (numero, colore): ....

Identificazione: ....

Numero di embrioni per fiala:
(gli embrioni devono provenire dai medesimi genitori) ....

Numero di embrioni	Data di inseminazione	Data di prelievo	Identificazione del verro e della scrofa	Razza

Origine degli embrioni:
Nome e indirizzo dell'organismo di prelievo: ....

Destinazione degli embrioni:
Nome e indirizzo del destinatario: ....

Luogo, data e firma
(Nome e qualifica del firmatario in stampatello) ....

OVINI E CAPRINI

1. Requisiti minimi.

- *Ariete e/o becco fecondante (padre)*: ariete e/o becco provato con valutazione positiva del valore genetico purché ammesso alla inseminazione artificiale nel paese di origine a seguito di prove effettuate conformemente alla decisione n. 90/256/CEE della Commissione del 10 maggio 1990.
- *Pecora e/o capra donatrice (madre)*: pecora e/o capra con requisiti morfologici, genealogici, produttivi e genetici, previsti dal regolamento del Libro genealogico italiano per le madri degli arieti e/o becchi.

L'importazione di embrioni da Paesi Terzi è ammessa solo se questi ultimi sono inclusi, assieme ai relativi organismi ufficiali autorizzati a tenere un Libro genealogico o un Registro anagrafico di specie o di razza, in un apposito elenco redatto dall'Unione Europea ai sensi della Direttiva n. 94/28/CEE del Consiglio del 23 giugno 1994. Detti Paesi devono assicurare condizioni di reciprocità agli embrioni provenienti da riproduttori originari di Paesi dell'Unione Europea

2. Documentazione

a) Certificati genealogici dell'ariete e/o becco fecondante e della pecora e/o capra donatrice dell'ovulo, rilasciati dall'organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1, nei quali devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, punto 3, dell'allegato 2. Per gli arieti e/o becchi delle razze da latte deve essere indicato inoltre il gruppo sanguigno o prova equivalente.

b) Informazioni che consentono di identificare l'ovulo fecondato, la data dell'inseminazione e la data in cui è stato prelevato, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo di prelievo e del destinatario, conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione degli embrioni (numero, colore): .. ..

Identificazione:

Numero di embrioni per fiala:
(gli embrioni devono provenire dai medesimi genitori) ....

Numero di embrioni	Data di inseminazione o fecondazione	Data di prelievo	Identificazione dell'ariete o del becco e della pecora o della capra	Razza

Origine degli embrioni:
Nome e indirizzo del centro di raccolta: ....

Destinazione degli embrioni:
Nome e indirizzo del destinatario: ....

Luogo, data e firma
(Nome e qualifica del firmatario in stampatello) ....

IV - OVULI

SUINI

1. Requisiti minimi

Provenire da scrofa i cui requisiti morfologici, genealogici produttivi e genetici sono quelli previsti dal Regolamento del Libro genealogico italiano per le madri dei verri.

2. Documentazione

a) Certificato genealogico della scrofa, dalla quale è stato prelevato l'ovulo, rilasciato dalla organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente, indicata nell'allegato 1, in cui devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, [suini], punto 3, dell'allegato 2.

b) Informazioni che consentono di identificare l'ovulo e la data in cui è stato prelevato, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo di prelievo e del destinatario, conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione dell'ovulo o degli ovuli (numero, colore): ....

Identificazione:

Numero di ovuli per fiala:
(gli ovuli fecondati devono provenire dalla stessa madre) ....

Numero di ovuli	Data di prelievo	Identificazione della scrofa	Razza

Origine dell'ovulo o degli ovuli:
Nome e indirizzo dell'organismo di prelievo:..

Destinazione dell'ovulo o degli ovuli:
Nome e indirizzo del destinatario: ....

Luogo, data e firma
(Nome e qualifica del firmatario in stampatello) ....

OVINI E CAPRINI

1. Requisiti minimi

Provenire da pecora e/o capra i cui requisiti morfologici, genealogici produttivi e genetici sono quelli previsti dal regolamento del Libro genealogico italiano per le madri degli arieti e/o becchi.

2. Documentazione

a) Certificato genealogico della pecora e/o capra, dalla quale è stato prelevato l'ovulo, rilasciato dalla organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente,

indicata nell'allegato 1, in cui devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, [ovini e caprini], punto 3, dell'allegato 2.

b) Informazioni che consentono di identificare l'ovulo e la data in cui è stato prelevato, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo di prelievo e del destinatario, conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione dell'ovulo o degli ovuli (numero, colore): ....

Identificazione: ....

Numero di ovuli per fiala:
(gli ovuli fecondati devono provenire dalla stessa madre) ....

Numero di ovuli	Data di prelievo	Identificazione della pecora o della capra	Razza

Origine dell'ovulo o degli ovuli:
Nome e indirizzo del centro di raccolta: ....

Destinazione dell'ovulo o degli ovuli:
Nome e indirizzo del destinatario: ....

Luogo, data e firma
(Nome e qualifica del firmatario in stampatello) ....

95A2404

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 aprile 1995.

Modificazione al programma di emissioni numismatiche per l'anno 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento d'attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1995, concernente il programma di emissioni numismatiche in argento per l'anno 1995;

Ritenuta l'opportunità di modificare parzialmente il programma delle emissioni suddette;

Decreta:

La moneta celebrativa del VI centenario della nascita del Beato Angelico viene sostituita dalla moneta celebrativa del 40° anniversario della conferenza di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A2405

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è riservata al vino «Chianti», già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Chianti» deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Sangiovese: dal 75 al 100%;
Canaiolo nero: fino al 10%;
Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti singolarmente o congiuntamente: fino al 10%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle unità amministrative della zona di produzione delle uve e presenti nei vigneti nella misura massima del 10% del totale delle viti purché non modifichino le caratteristiche specifiche del «Chianti».

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone. È vietata qualsiasi pratica di forzatura.

La produzione massima di uve ammesse per la produzione del vino «Chianti» non deve essere in media superiore a kg 4 per ceppo e con produzione massima di 90 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Per la produzione del vino «Chianti» con riferimento alle sottozone «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina», i suddetti limiti sono fissati mediamente a kg 3 per ceppo e rispettivamente a quintali 80 per ettaro di coltura specializzata.

Per il vino «Chianti Superiore» la resa è ridotta a quintali 75 per ettaro.

I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 3.300 viti per ettaro, e non potranno produrre mediamente più di 3 kg di uva per ceppo.

Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione con numero di ceppi inferiore a 3.300 la produzione per ceppo è mediamente di kg 5.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso la cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi questo limite, fino al 75% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre il 75% viene declassato tutto il prodotto.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed alle camere di commercio competenti.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» corrisponde a quella prevista nell'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Chianti». Tale zona è delimitata come appresso (carta I.G.M., scala 1:25.000):

PROVINCIA DI AREZZO

Territorio A.

La delimitazione inizia nel punto di incontro tra il confine provinciale Firenze-Arezzo ed il torrente Resco, a nord-est di Figline Valdarno.

Da tale punto il limite segue, in direzione nord-est il confine fra le province sopra indicate e sorpassata quota 399 si immette sulla mulattiera e poi sulla strada che per C.se Treggiano, quota 512, Menzano e C. S. Donato giunge a Villa Casamora, tocca successivamente quota 370 e quota 364 sul T. Resco, risale la mulattiera per il Casino (quota 512) passando per quota 478, poi per la carreggiabile giunge a Pulicciano, C. la Fonte, tocca la quota 387 e al bivio successivo ripiega ad est sulla carreggiabile per C. Mocale, il limite prosegue sul sentiero per C.se le Mura, quota 549 e C. Casale fino al ponte di quota 466, ove incontra il Borro delle faelle; risale questo borro fino a quota 867 e si immette su un affluente del Borro Rigodi fino a raggiungere quest'ultimo e seguirlo fino ad inserirsi, in prossimità di quota 726, sulla mulattiera per Poggioli (quota 699).

Da qui il limite prosegue a nord sul sentiero che per quote 739 e 751 giunge, prima di C. Castagnola, su un affluente del T. Ciuffenna che segue fino al T. Ciuffenna; risale questo torrente verso nord fino a quota 701, indi devia a est su un altro suo affluente e da quota 714 si identifica con la mulattiera che per quote 840 e 788, Maestà del Renaccio, quota 680 e Poggio di Loro raggiunge Salci. Da Salci il limite segue a sud la strada per C. Sagona. indi ad est segue la strada per Trevane e Chiassaia e al bivio di quota 853 devia a sud-ovest sulla strada per le Casacce (quota 823). A questo punto il limite segue verso sud la mulattiera ed il sentiero che costeggiano poi il Fosso del Gattaio, indi segue questo fosso fino alla sua confluenza con T. Agna (quota 566), segue il T. Agna fino a quota 445.

Qui il limite abbandona il T. Agna per risalire a C. la Costa (quota 495), da dove, per una mulattiera e in direzione sud-est, raggiunge quota 447 e da qui risale un affluente del T. Agna fino a quota 791. Da tale quota il limite segue verso nord il confine comunale Loro Ciuffenna-Castiglion Fibocchi indi verso sud-est il confine comunale Castiglion Fibocchi-Talla fino a quota 670 nei pressi di spedale, da dove prosegue sulla mulattiera fino a Bicciano; volge quindi ad est sulla mulattiera per quote 529 e 555, C. Pratucci e quota 654, ove incontra la carreggiabile per Bibbiano con la quale s'identifica fino a quota 570.

Da questo punto il limite segue in direzione nord la mulattiera che per C. Ortelli I (quota 545), C. Fani, Migliarino ed il Santo discende a Poggiaccio e da qui segue la strada verso sud e si innesta, prima di Cenina, sulla carreggiabile per Poggiolino, Podere Uliveto, quota 414 e la Fornace.

Il limite prosegue ancora verso est fino alla ferrovia, con la quale s'identifica, in direzione sud, fino alla strada Caliano-Ponte Caliano; segue detta strada verso sud fino a Capolona (quota 263) e da qui, seguendo la riva destra dell'Arno, giunge fino a Felcaio, da dove, per la strada che passa per Pieve a Setina, la Posticca, quota 254 e Castelluccio, giunge a Ponte a Buriano. Da qui la linea segue in direzione nord-ovest la strada per C. Fischio P. Casina, quote 231 e 251, le Campora e C. Beccafico da dove, per la carrareccia che passa da C. Rocca (quota 228) arriva a Penna; da qui, seguendo la strada verso nord-ovest e per quota 250 e C. Poggiarello, arriva alla fattoria Mansoglia (quota 267).

Da detto punto il limite si identifica con la strada per Laterina e da questo centro abitato prosegue sulla strada che porta direttamente a Latereto, Vitereta, C. Pian del Pino, G. Gavine, C. Ascione, C. Valcello e C. Moracci e per quote 220, 177, 155, 154, giunge fino a circa 100 metri prima del centro abitato di Terranuova Bracciolini; indi s'identifica con la strada che, aggirando a nord lo stesso centro abitato, passa da C. il Colto e Podere Fondale e giunge a quota 146. Da qui il limite segue verso nord la strada che passa per il Podere Ville, indi segue la carrareccia per C. Macinarotta e quota 287 e ad est di Podere Manuali si immette sulla strada che verso sud-ovest costeggia il Borro di Riofi; segue detta strada fino al bivio di quota 137, dove incontra il confine comunale di S. Giovanni Valdarno col quale s'identifica sino al suo incontro col confine provinciale Firenze-Arezzo, al Podere Modello; segue a nord-ovest il confine provinciale fino all'incontro del T. Resco, punto di partenza della descrizione.

Territorio B.

La linea di delimitazione inizia nel centro abitato di Subbiano per percorrere poi, verso nord, la strada parallela al fiume Arno che passa per la Casina; 350 metri circa dopo questa località volge ad est per la strada che conduce a quota 362, Benevento e Podere Valbena.

Da qui, seguendo la mulattiera verso sud, il limite raggiunge il fosso di Valbena che segue passando a sud di Caggiolo, indi alla confluenza col ramo principale di detto fosso piega a sud e aggirando ad ovest Pilli Vecchio, raggiunge per un sentiero la strada che passa per Pilli Grande e Roccolo, segue quindi detta strada fino a giungere al quadrivio di quota 491.

Da qui il limite risale verso nord-est sulla carrareccia per Podere Fighille e Poggio Fighille fino al Fosso Colli, fosso che segue fino al T. La Chiassa; discende lungo questo torrente fino alla confluenza col T. Chiassaccia (quota 298); si identifica poi verso est e per breve tratto con il T. Chiassaccia per piegare, ad ovest di M.o Cipollino, sulla mulattiera che conduce, verso sud, al Podere Pastina di Sotto e passando a sud-est di Giardinelli, raggiunge infine per una carrareccia le Ciete; ancora verso sud, segue la carreggiabile che tocca le quote 564 e 573, indi ancora verso sud, segue la mulattiera che passa ad est del punto trigonometrico di M. Torcellino, fino a quota 642.

A questo punto il limite segue ad est la carrareccia per il Castello per poi ripiegare a sud lungo la carreggiabile che, passando per quota 659 e ad est di quote 651 e 674, si innesta sulla strada per San Polo ed Arezzo a quota 576; da qui si identifica verso sud con la strada per Quarantola fino a quota 604 e prima di quota 598 devia ad est lungo la strada per Querceto fino ad incontrare e poi seguire il sentiero che verso sud in prossimità di quota 576 si immette sulla strada Badia a Pomaio-Arezzo; percorre questa strada verso sud-ovest fino al bivio per Pomaio. Da questo punto segue la strada per Pomaio (quota 544) ed a quota 553 segue la mulattiera che porta a il Palazzo e giunge a San Marino (quota 526).

Da qui il limite procede ancora verso est e verso sud sulla mulattiera che passa da quota 518 e ad est di Crulliano prosegue sulla carreggiabile che, a quota 470, si innesta sulla strada per Arezzo; segue questa strada per breve tratto verso Teragnano e a sud di quota 514 procede sulla mulattiera che, attraversato un affluente del T. Castro, passa per Poggio al Mignano, tocca le quote 537, 513 e 458, attraversa il Fosso Castiglione e raggiunge la carrareccia che si inserisce sulla strada per Arezzo ad ovest di Peneto (quota 520).

Il limite segue, da questo punto, la strada di Arezzo fino a Peneto, si inserisce sulla mulattiera che conduce a C. Ontaneta (quota 460), prosegue sul sentiero che passa ad ovest di Pescaia (quota 475), raggiunge Stignano e, per un sentiero arriva a Fonte di sala dove si immette sulla s.s. n. 73 a nord di quota 386, si identifica, verso sud, colla s.s. n. 73 fino a Lentignano, km 151. Qui il limite devia ad ovest sulla strada che, dopo Gigiano, costeggia il Borro di Covole e la segue fino alla confluenza con F. Loreto (quota 345).

Da questo punto il limite segue verso ovest il sentiero che si innesta sulla strada di Poggio delle Torri, quindi direttamente si innesta e segue la strada che passa da Querceto e porta a Gellaio, attraversa il T. Vingone e giunge a Gragnone; da Gragnone segue verso ovest la carreggiabile che porta a quota 367 e da qui, per mulattiera a sud di Poggio Merenda, giunge a Valtina Alta.

Da qui il limite segue la carreggiabile a nord ovest per Saccione, ridiscende a sud lungo la mulattiera e poi di nuovo sulla carreggiabile per la Torre e per un sentiero raggiunge San Cosimo, qui si immette e segue verso sud un sentiero e poi la mulattiera che passa in prossimità di quota 783 e a nord-ovest di Monte Lignano e a quota 590 si immette sulla strada per il Poggiolo; segue questa strada per tutto il suo percorso, indi con una linea retta verso sud, raggiunge e segue il fosso che per quote 563, 488, 415 giunge ai Molini poco dopo si immette sulla strada per Rigutino a quota 313 e con questa strada si identifica fino a Rigutino.

Da qui il limite segue verso nord la s.s. n. 71 fino a l'Olmo (quota 267) per immettersi e seguire verso sud-ovest la s.s. n. 73 fino a quota 249 in prossimità del km 138. Il limite procede poi verso nord sulla strada per San Zeno e San Giuliano e dopo la quota 250, devia sulla strada per C. Bianca, quote 250, 248, 246, 250 e, passando a nord di Agazzi, raggiunge le Fosse, quota 252 e C. Bagnaia; si innesta al km 145 della s.s. n. 73, strada che segue per brevissimo tratto verso nord per poi inserirsi sulla strada che attraversa la ferrovia e quota 264.

Il limite segue verso sud-est quest'ultima strada e al quadrivio in prossimità di quota 263, prosegue verso sud-est fino ad incontrare, ad ovest di Gaville, il fosso dell'Erpicone, risale lungo detto fosso fino ad incontrare la strada per S. Firmina a quota 278. Da qui il limite risale a nord-est sulla strada per S. Firmina fino al quadrivio a nord del centro abitato; segue poi verso sud-est la strada che per Bagnoro, quote 280, 275, 284 porta ad Arezzo; abbandona detta strada a quota 267, a nord-ovest di Villa Funghini, e qui si immette sulla strada che per Pitigliano, quote 276 e 272 porta a S. Maria delle Grazie; da qui poi in direzione est si immette sulla strada che passa per C. Santini e, attraversata la strada Bagnoro-Arezzo, raggiunge la Fossa della Bicchieraia. Attraversata questa, il limite prosegue in direzione nord sulla strada per Soldino e Fiume e al bivio di quota 273 piega ad ovest seguendo la strada per Arezzo fino alla periferia della città e precisamente fino al bivio tra le quote 268 e 281; segue quindi in direzione nord, la strada per gli Archi, quota 274 e Villa Borghini fino a la Filandra.

A questo punto la linea ripiega verso ovest sulla strada per la Cella e a quota 254 risale verso nord sulla strada per Podere Deliegi e fino al quadrivio per seguire poi la strada che in direzione ovest raggiunge la s.s. n. 71 a quota 254; attraversa questa strada per immettersi sulla carrareccia che subito incontra la ferrovia in prossimità di quota 252.

Il limite segue quindi la ferrovia, verso sud, fino alla strada dei Sette (quota 249); segue quindi verso ovest la strada dei Sette fino al quadrivio di Croce di Patrignone ove ripiega a nord sulla strada per Piè della Villa, le Macchie, Patrignone, Collalegro, la Contea e a quota 250 si innesta sulla strada per Compoluci; segue detta strada verso sud-ovest per breve tratto e a quota 238, seguendo un affluente del F. Arno, raggiunge il fiume stesso. Il limite percorre poi, verso nord, il F. Arno fino al suo affluente la Chiassa, risale quest'ultimo fino al Ponte alla Chiassa sulla s.s. n. 71 e da qui, seguendo verso nord la s.s. n. 71, raggiunge Subbiano, punto di partenza della descrizione.

Territorio C.

La linea di delimitazione inizia nel punto in cui il confine comunale Radda-Gaiole tocca il confine tra le province di Arezzo e Siena presso Monte Maione; segue verso nord detto confine provinciale fino in prossimità di Poggio Torricella, un pò a nord-ovest di quota 721 dove si identifica colla strada per Casignano, Casa Campo Nuovo, quote 313 e 256, C. Fornacina, Casanuova e fino al bivio posto a nord di Monastero (quota 284).

Il limite volge quindi a nord lungo la strada per le Casacce e a quota 155, in località M. Malpasso, volge a est per la strada campestre che passa per quote 205, 231 e nei pressi di quota 165 segue i borri che, passando per quote 180 e 170, raggiungono la mulattiera che in direzione nord-est porta a C. Castelvecchio (quota 240). Da qui, ancora verso est, il limite prosegue lungo la strada campestre che passa da quota 170 e a quota 148 si immette sulla strada che per quota 138 giunge al cimitero di S. Giovanni Valdarno (quota 138). Dal cimitero il limite segue a sud la carrozzabile che per quota 155, C. Poggio e quota 218 raggiunge il confine comunale in prossimità di C. Renai; segue quindi in direzione nord-est il confine comunale ed in corrispondenza della fattoria Pettini, raggiunge la ferrovia che segue verso sud-est fino a C. Villanuzza da dove raggiunge, a quota 154, la strada che per C. Rotta giunge a Levane.

Il limite segue poi tale strada verso sud-est fino ad incontrare, a quota 227, la ferrovia con la quale si identifica fino alla s.s. n. 69 (quota 249); segue questa s.s. per breve tratto fino ad incontrare nuovamente la ferrovia a quota 260; riprende quindi a seguire la ferrovia fino al cavalcavia di quota 266, dove ritorna sulla s.s. n. 69 per percorrerla fino a Palazzone (quota 253); da qui segue nuovamente la ferrovia fino a Indicatore. Da Indicatore il limite procede verso sud sulla strada per Levarino, Chiani, S. Giuliano, Battifolle, Tuori, Badia Alpino, da questo punto riprende a seguire la ferrovia per seguire la strada per la Gora, Rialto, i Confini, Podere della Madonna, C. S. Biagio e al bivio di quota 259 ripiega a sud-ovest sulla strada per Pieve Vecchia-Foiano e raggiunta la ferrovia a quota 257 la segue verso sud fino alla località Pratomaggio.

Da qui il limite segue il canale di bonifica che passando per quote 253 e in prossimità di C. Nuove, a quota 251 segue la strada per Podere, via Larga I, Pasquino e fino a quota 249 ove incontra il limite provinciale Arezzo-Siena; segue detto confine provinciale verso nord-ovest fino a la Casella, qui l'abbandona per seguire la strada per le Cantine, Bellanda I, quota 267, Montechiori; prosegue ancora a nord passando ad est di Poggiarello e fino al quadrivio di quota 269 da dove piegano da nord-ovest, segue per la strada per il Casalino, Maestà e i Mori e fino ad incontrare nuovamente il confine provinciale Siena-Arezzo col quale si identifica in direzione nord fino a M. del Calcione. Da questo punto il limite segue verso nord la s.s. n. 73 per Calcione, Gorghe, Dreini, Palazzuolo, la Commenda, fino ad incontrare il confine provinciale che segue verso nord-ovest fino a Monte Maione, punto di partenza della descrizione.

PROVINCIA DI FIRENZE

Territorio A.

La delimitazione ha inizio nel punto di incontro fra il confine comunale Cerreto Guidi-Vinci ed il confine provinciale Firenze-Pistoia, nei pressi di Cerbaia (quota 34).

Il limite percorre verso est il confine provinciale predetto fino ad incontrare, sul Rio Barberoni, la strada Tizzana-Seano; segue questa strada fino a Seano, indi segue verso nord-est la strada per Campiglioni e al primo quadrivio ripiega a sud-est, sulla strada per Camignano, fino a Montecchio. Di qui il limite prosegue ad est sulla carreggiabile che passa a nord del Podere Cegoli, a nord-est de le Torri, a ovest di Villa Magra, passa per quota 71 e a quota 39 attraversa un affluente di destra del F. Ombrone; poco dopo volge a sud sulla strada che per le Fornaci e Calcinaia giunge fino a Comeana (quota 51).

Da questa località il limite, lungo un sentiero, raggiunge il T. Ombrone in corrispondenza di quota 30 e lo segue fino alla confluenza con il fiume Arno, attraversa quest'ultimo per immettersi sulla s.s. n. 67 che segue fino a Lastra a Signa; indi, in prossimità di quota 35, si immette sulla strada per S. Ilario, la segue fino a S. Ilario per proseguire poi a est sulla carrareccia che porta sul Borro Valimorta con il quale il limite si identifica fino alla confluenza con T. Vingone.

Il limite prosegue verso sud-est lungo il T. Vingone fino al Ponte a Vingone per poi seguire la strada per Scandicci fino al fiume Greve col quale si identifica verso sud fino a la Gora; da qui, lungo la strada che passa per Galluzzo, S. Felice, Pian de' Giullari, Piazza Calda, Cinque Vie e Moccoli, arriva a Bandino e Spedalluzzo; piega quindi a nord-est sulla strada per le Lame e Nave a Rovezzano fino ad incontrare il confine comunale Bagno a Ripoli-Firenze che segue verso nord-est fino alla ferrovia.

Il limite segue poi in direzione ovest la linea ferroviaria fino al T. Mensola (quota 58), col quale si identifica verso nord fino a Ponte a Mensola (quota 73); qui devia a ovest sulla ga ad est sulla strada per le Colonne e Fatstrada che dopo Villa l'Arcolaio attraversa il T. Affrico e

al quadrivio di quota 65 risale a nord lungo la strada per le Lune, Magnolia e S. Domenico ove incontra il confine tra i comuni di Firenze e Fiesole; segue questo confine in direzione nord-ovest fino a incontrare la strada per Caldine e l'Olmo e la percorre fino a Indicatorio (quota 495), poi piega ad est sulla strada per le Colonne e Fattoria di Masseto, a quota 376, devia a nord sulla carreggiabile che porta a C. Pianola e al Santuario della Madonna del Sasso; da qui per una mulattiera si immette sulla strada che porta a le Lucole (quota 404), segue quindi la strada per S. Brigida, Fornello (quota 401) e Sportigallo (quota 433), e da questa località, seguendo la strada campestre che passa da Vignale (quota 455) e Pietramaggio, attraverso una mulattiera incontra e segue la strada per Galiga.

Da Galiga il limite segue verso est il fosso che passa a nord di Compitroti e 250 metri circa prima di quota 211 si immette, risalendo in direzione nord, sul fosso che passa per i Lessi e quota 829, raggiunge così, a sud-est di M. Giovi (fra le quote 992 e 923), il confine comunale Vicchio-Pontassieve che segue fino a Guardianelli ove incontra i confini comunali Dicomano-Vicchio-Pontassieve; segue verso nord-est quello tra i comuni di Dicomano e Vicchio fino a Poggio al Cucco, in prossimità di quota 339.

Da qui il limite segue verso nord-ovest il sentiero e poi la mulattiera che passa per quota 311, supera il bivio per S. Martino a Scopeto (quota 358), e sempre sulla mulattiera, volge ad est fino ad inserirsi sul Borro delle Matricole a nord di quota 220, quindi segue il Borro stesso fino al ponte sulla strada per Dicomano (quota 160).

Il limite segue poi verso sud-est la strada Dicomano fino al bivio di quota 163 da dove, lungo un affluente, giunge al T. Sieve a sud-est di quota 151, lo attraversa raggiungendo, a quota 156, la strada che fiancheggia la ferrovia e segue questa strada verso nord fino in località il Rupino, ad est di quota 162.

Da questo punto il limite segue in direzione est, la mulattiera che porta a C. Vicigliano (quota 344), quindi in direzione nord-est la strada campestre per il cimitero; da qui si identifica con la strada che in direzione est passa per quota 312 e raggiunge poi, per un borro, il Fosso di Rimaggio.

Da qui il limite risale verso nord il Fosso di Rimaggio e a quota 328 piega ad est su un suo affluente che segue fino in prossimità di quota 608, indi segue, in direzione sud, il sentiero che passa ad ovest di quota 630 fino a giungere al bivio poco a nord-est di quota 556 ove segue l'affluente che a quota 216 sfocia sul T. S. Godenzo.

Da questo punto il limite si identifica verso sud col T. S. Godenzo fino nei pressi di Borghetto, risale a sud un suo affluente di sinistra che passa ad est di quote 310 e 322 fino a giungere, nei pressi del cimitero a sud-est di Frascole, a toccare la strada per Dicomano; segue la suddetta strada per brevissimo tratto verso sud-est per poi risalire a est il tratto iniziale di un affluente del F. Sieve ed immettersi quindi sulla mulattiera per la Cella e Passatoio (quota 518); da Passatoio segue il Fosso del Buio fino ad arrivare ad est di quota 425 ove devia ad est su un suo affluente fino alla mulattiera per il Palazzo (quota 574) e C. Petroniano (quota 594), mulattiera che segue fino a C. Fogna (quota 418) dopo aver attraversato, a quota 567, il confine comunale di Londa-Dicomano.

Ad est di C. Fogna il limite prosegue lungo il borro che nei pressi di quota 529 e a sud de i Gocci attraversa la mulattiera che per quota 533 giunge a C. Petroio e oltre la Lastra; percorre questa mulattiera fino ad incontrare e seguire, nei pressi di Valpiana, l'affluente di destra del Borro di Rincine che attraversa la strada per Rincine, si immette, nei pressi di quota 353, sul Borro di Rincine e lo segue per brevissimo tratto verso sud fino ad incontrare un affluente di sinistra che segue verso sud fino al ponte sulla strada per Caiano, a nord di Cave di Pietra.

Il limite segue quindi la strada per Caiano e al cimitero piega a sud per il sentiero che passa da quota 508, si immette sulla mulattiera che attraversa il Fosso di Caiano e seguendola aggira a ovest quota 613, attraversa il Fosso di Cornioleta per poi piegare ad ovest e a quota 602 volge a sud per Corte da dove, attraverso un affluente del T. Moscia che passa a nord di quota 491, giunge al torrente stesso.

Da questo punto il limite volge a nord sul T. Moscia e poco prima di Londa piega ad ovest su un suo affluente che passa per quota 295, indi si immette sul sentiero che a quota 534 incontra la mulattiera per C. Rocca Secca e Sussinete, segue questa mulattiera fino a quota 513 ove si innesta sulla strada per Turicchi, strada che segue verso ovest fino ad incontrare il confine comunale Dicomano-Londa, segue questo confine verso sud fino a quota 692, indi segue la strada per Petrognano, Rimaggio, Molino di Mentone e Borselli. Da Borselli il limite prosegue sulla s.s. n. 70 per Diaceto e al ponte del km 7 (quota 625) segue a sud l'affluente del Borro di Confico, poi risale l'affluente di sinistra che per quote 360 e 524 giunge alla strada per Ristonchi; percorre quindi detta strada e, lungo la strada che passa dal Cimitero di Ristonchi e da quota 429, giunge a la Rimessa e a Paterno; si immette poi sulla strada per quota 331 e Pagiano, risale per breve tratto il T. Vicano di S. Ellero, indi il suo affluente che per i Macelli giunge a il Vignale. Da qui il limite segue la strada per Saltino, indi la strada per Pietrapiana fino al km 3,800 circa ove devia a destra sul T. Chiesimone fino a ovest di quota 646; da qui attraverso un affluente di sinistra del T. Chiesimone raggiunge e segue la mulattiera per Alberi, quota 815 e C. Morandina indi, seguendo verso sud un sentiero e un borro, giunge sulla strada per Reggello ad est dell'abitato, attraversa detta strada per seguire prima il sentiero passante per quota 481 e poi la mulattiera per quota 588, C. Stoppi e il cimitero di Forlì, fino a raggiungere, dopo C. Capanne (quota 595), il confine provinciale Firenze-Arezzo. Da qui il limite coincide verso sud-ovest col confine provinciale fino a quota 129 nei pressi di Macelli, indi verso nord segue la s.s. n. 69 fino al bivio per Rignano sull'Arno; passa a nord di Rignano e da quota 163 con linee rette successive che uniscono Fornace, Villa Pepi. C. Istieto (quota 142) giunge a C. il Pratello.

Da C. il Pratello il limite segue per breve tratto la strada per Cellai fino a quota 143 e da qui con una linea retta arriva a quota 153, a sud-ovest di Villa il Palagio; segue ad ovest la strada per Salceto fin quasi in corrispondenza di Palazzo di Salceto, giunge per una strada campestre nel Fosso del Salceto, indi risale per breve tratto questo ultimo ed il suo affluente che passa per quota 155 e lungo la strada raggiunge Cancello.

Da qui il limite segue verso sud la strada per Palazzolo e Burchio e al ponte che precede Burchio risale il corso di un affluente dell'Arno fino alla sua origine, a nord di quota 254. Da questo punto il limite, per una strada campestre, raggiunge e segue la strada per C. Torricella, Fattoria di Loppiano, S. Vito, quote 267 e 275, fino ad incontrare il limite comunale Incisa in Val d'Arno-Figline Valdarno nei pressi di C. Moriano.

Il limite coincide verso sud-est con detto confine comunale fino ad incontrare il Borro del Molinaccio; risale questo borro fino a quota 240 per poi seguire la strada che verso est e per quota 270 giunge a C. Le Macchie, C. Puccetto, a nord di C. di Bagno e a quota 127; piega quindi a sud e poi ad ovest sulla strada per il Palagetto e fino al cimitero di Figline Valdarno a quota 128.

Il limite discende poi a sud sulla strada per Case il Crocifisso, Case Calandrina, quote 153 e 183 e fino a quota 193 si allaccia alla strada per Case il Billo; segue questa strada giungendo fino a Pavelli e poco dopo piega a sud sulla carrareccia per quota 276 e sul sentiero fino a C. Mugnaione da dove si identifica, verso ovest, col Borro del Cesto fino a quota 308; qui incontra il confine comunale Greve-Figline Valdarno che segue verso sud fino al confine provinciale Firenze-Arezzo; segue verso sud detto confine fino ad incontrare quello tra le province di Firenze e Siena che segue fino al Podere Spadino (quota 93), a nord-ovest di Poggibonsi.

Da questo punto il limite procede in direzione nord-ovest sulla strada per Certaldo e alla periferia dell'abitato volge a nord-est risalendo il T. Agliena fino a quota 82 per poi proseguire sulla strada per il Paretaio, Scarpeto e Monsala, dopo Monsala e quota 202 piega a sud sulla strada per Podere Sovigliana e quota 82 e a quota 191 si innesta sulla strada per Tresanti, strada che segue fino a quota 168 ove incontra il confine comunale di Montespertoli-Certaldo.

Il limite segue verso ovest il predetto confine comunale fino a quota 69 ove piega a nord-ovest sulla carreggiabile che si inserisce, vicino al cimitero, sulla strada per Voltigiano e Castelfiorentino; segue questa strada fino all'incrocio di quota 70 per proseguire poi su quella per Podere Fornace, quota 139, Monte Molino, le Colmate e dopo aver attraversato il rio prosegue a ovest, indi a sud sulla strada per Gello alle Fonti e Podere il Caloso. Da Podere il Caloso il limite, con una linea retta, raggiunge Villa Malacoda e con un'altra linea retta in direzione sud-nord raggiunge il torrente Pesciola, lo percorre fino ad inserirsi sulla carrareccia diretta a Bagnolo e poi sulla strada per Ortimino passando per Cabbiavoli, Casanova, Chiesa di Ortimino, Sodera, Ortimino, C. Arzillo, C. Paolo, Gricciato e Palazzaccio.

A Palazzaccio il limite piega a sud-ovest sulla strada per quota 822, Quercecchio, Podere Poggio Carnicchi, quote 95 e dopo quota 73 si innesta sulla strada per il Casone, Borgo Vecchio, Fontanella, S. Andrea e al bivio per Colombaie piega a nord sulla strada per Podere delle Querce, C. Pogni, quota 45, C. Nicolai, quota 33, C. Bracali, quota 35, Monteboro, quota 46 (ad ovest di Villa Comparini), Podere Gattaia e Pianezzoli. Da Pianezzoli il limite ripiega verso est sulla strada per Villanova e Montelupo Fiorentino, attraversa il ponte sul torrente Pesa indi ripiega ad ovest sulla strada per Capraia, Castellina, Limite, Sovigliana e al Ponte di Marcarro segue il corso dell'Arno fino a C. la Motta dove prende la strada che per Case Giannini, Fattoria delle Buche e Bassa arriva a C. Maroncini.

Da qui il limite piega a nord lungo la strada per Madonnino e dopo quota 78 piega ad ovest sulla strada per Podere Belvedere, C. Rossetti fino ad incontrare, poco prima di C. Belvedere, il limite comunale Cerreto Guidi-Fucecchio che segue verso nord fino ad incontrare, a quota 99, ad est di Citernella, la strada che verso nord-ovest porta a Villa Mattei; segue quindi verso nord detta strada fino a Villa Mattei (quota 47) dove riprende a seguire il confine comunale fino ad intersecare ad ovest di Podere Formica, la strada per Ponte di Masino; segue questa strada fino al bivio di quota 20 poco prima del torrente Vincio e qui piega a nord-est sulla strada che a nord di C. Pozzolo e per quota 40 giunge a quota 21, dove si innesta verso est sulla strada che fiancheggia il torrente Vincio e la segue fino a quota 24 sul bivio di Lazzeretto.

Da qui il limite segue la strada per Lazzeretto e a quota 33 si immette, verso nord-ovest, sulla strada che per quote 29, 25, 25 e 27 raggiunge quota 20; da qui risale per brevissimo tratto il Rio Vincerello, poi risale il suo affluente che corre ad est di C. Acquerata fino ad incontrare il confine comunale Cerreto Guidi-Vinci, confine che il limite segue verso nord-ovest per breve tratto fino ad incontrare, a quota 34, il punto di partenza della descrizione.

Territorio B.

La delimitazione inizia in corrispondenza del punto di incontro fra la strada S. Gimignano-Camporbiano ed il confine provinciale Firenze-Siena, a quota 464. Il limite segue la strada per Camporbiano e continua sulla stessa fino a giungere al bivio per Castagno (quota 459); da qui prosegue per le Lame fino a C. Ford ove volge a nord-ovest lungo una campestre che raggiunge un ruscello, risale detto ruscello verso nord fino a quota 380 e si immette, in direzione nord, nel Botro delle Penerine che risale fino ad incontrare la prima sorgente, raggiunge la sorgente verso quota 561, arriva a Montignoso ove trova la strada che porta a Marrodo e S. Vivaldo; percorre questa strada fino a C. Nuova (quota 290) dove la abbandona per piegare a sud-ovest lungo la campestre che, passando a monte di Redine, arriva al T. Carfalo, da qui per un sentiero si immette sulla campestre che passa per Poggiali e arriva a Colombaia.

Da qui il limite segue la strada verso nord-ovest fino ai confini con la provincia di Pisa in prossimità di Podere Strada; segue detto confine fino al T. Carfalo, risale il T. Carfalo per breve tratto, incontra e risale il suo affluente di destra che scorre ad ovest di Tonda e per una strada campestre giunge a Tonda; qui si immette sulla strada che porta a Castellari e al bivio di podere Fornace, riprende la strada verso nord per Campiano, S. Cerbone, S. Pietro e fino a Mura attraversando il T. Egola. Da Mura il limite risale verso nord sulla strada per Collerucci fino ad arrivare a Beccuccio da dove piega a nord-est fino ad incontrare il rio Aia; risale questo rio verso sud fino ad incontrare e risalire il suo affluente di destra che arriva ad ovest di Poggio Bruscolo, piega quindi ad est e raggiunge quota 182.

Da qui il limite si immette sulla strada campestre che va a la Collina, passa a sud di quota 205 e tocca Sevolina e Maremmana 2°; giunge alla strada per Castelfiorentino 500 metri circa a nord-est di Tinti dei Mori, la segue per C. Fioretti fino al ponte sul Rio Petroso e da qui lungo la strada per quote 43, 58, 62, le Vecchiarelle, raggiunge quota 54; da qui volge a sud-est lungo la strada che costeggiando il T. Elsa porta a Casino d'Elsa, C. Del Buon Riposo, Caselsa, Montemagni, Fornace, Melaia, la Catena che dopo di che, a quota 67, incontra il confine provinciale Firenze-Siena che segue in direzione sud-ovest fino al punto di partenza della descrizione.

Territorio C.

Il punto di partenza della delimitazione si trova in località Stradone sul confine provinciale Firenze-Pisa, a nord-ovest di Castelnuovo d'Elsa. Da questo punto il limite segue, in direzione sud-est, la strada per Dogana e prima di raggiungere tale località volge a sud-ovest lungo la strada che fiancheggia il corso del Rio Vallese fino al Podere Vallese; da qui per una strada campestre che passa a quota 56 arriva attraverso un sentiero a Poggio Carlotta ed a quota 151 si immette sulla carreggiabile che congiunge con la strada che passa per Ovile d'Orlo; segue detta strada verso nord-ovest ed a sud di Villa si immette sulla carreggiabile che attraversa il Rio Orlo, gira a nord di Poggioderi, indi si immette sulla strada che per Mezza Costa e Casastrada riporta verso C. Gello attraversando il Rio Orlo; prima di raggiungere C. Gello, in corrispondenza della carreggiabile per Cerreto, si immette sul Rio Cerreto che risale fino ad incontrare il confine provinciale; segue quindi quest'ultimo per Campriano fino ad incontrare il punto di partenza della descrizione.

Territorio D.

La delimitazione inizia in corrispondenza di quota 265 nel punto di incontro del T. Agna degli Acquiputoli col T. Agna delle Banditelle, sul confine provinciale Pistoia-Firenze. Da tale punto il limite segue in direzione est una carrareccia fino a quota 357 da dove, seguendo la strada per quota 376, 418 e 448, giunge in località Casaccia; da qui per una carreggiabile che passa per quota 425, C. Poggetto, C. Valiano si immette sul T. Bagnolo, in prossimità di C. Montachello, e lo segue fino a Bagnolo. Da Bagnolo il limite volge ad ovest lungo la strada per Fornacelle fino a raggiungere, a quota 81, il confine provinciale che segue verso nord fino al punto di partenza della descrizione.

PROVINCIA DI PISA

La linea che delimita la zona inizia nel punto in cui la s.s. n. 67 attraversa il Rio S. Bartolomeo, nei pressi di Badia in comune di S. Miniato. Il limite si identifica quindi verso est con la s.s. n. 67 fino a C. Taddei (quota 24) e da qui volge a sud e ad est per la strada e per i sentieri che passando a nord delle quote 33, 38 e 31 giungono a Pozzo e, per quota 29, a C. Ribaldinga; prosegue ancora verso est lungo il sentiero immediatamente a sud del cimitero, indi segue la strada per quota 31 e S. Pietro e il sentiero per C. Pozzo (quota 42); da qui per una carrareccia raggiunge S. Angelo.

Da qui il limite ripiega a nord sulla strada carreggiabile che si innesta sulla s.s. n. 67 poco prima del km 42, segue la s.s. n. 67 in direzione est e subito dopo il km 43 piega a sud sulla strada per Pino, quote 73 e 88 fino a quota 108; piega quindi ad est lungo la carrareccia per C. Salvini e successivamente a sud-est sulla strada per Poggio a Isola e sulla carrareccia per C. Pereto e quota 34; da qui, passando sulla carrareccia che giunge a sud-est di quota 36, giunge per la carreggiabile a Canneto, a nord-est di quota 88, prosegue poi sulla strada per Vignaccia e C. Capo di Vacca e, verso sud, per C. Mengrano, fino a giungere sul R. Pilerno a nord-est di Guazzino.

Il limite prosegue verso sud-est sul R. Pilerno, indi, verso sud, segue il confine provinciale Pisa-Firenze fino a Paretaio, poi segue la strada per Podere Gello, C. Collicino, C. della Guardia e fino a quota 135; qui devia a nord-ovest sulla strada per le Caselle, Casale, Podere Luigia e, attraversato il R. Ensi, si immette sulla strada per Sorrezzana, che segue verso sud per breve tratto; devia quindi sulla strada che passando per C. Brotini e Molinaccio giunge a Bucciano. Da Bucciano il limite procede ancora verso sud sulla strada per C. Fontine e C. Barbinaia, attraversa il R. Chiecina e prosegue sulla carrareccia per Mandrie Alte fino a raggiungere il bivio con la carreggiabile per Agliati a nord di Castiglione; qui volge a nord-ovest sulla carreggiabile per Agliati e prima di giungere in questa località devia a sud-ovest sulla carrareccia che si immette, in prossimità di quota 67 sulla strada per Podere del Molinaccio; segue questa strada per breve tratto poi piega a sud sulla strada che passa per Paretaio, la Pieve S. Giorgio e la percorre verso est fino al bivio immediatamente prima di la Casina.

Da questo bivio il limite percorre verso sud la carreggiabile che, passando ad est di quota 63, giunge ad una curva in prossimità di T. Carfalo, quindi si identifica verso sud-ovest con T. Carfalo fino al suo affluente R. Metato; risale poi il R. Metato fino al torrente che scorre ad est di Sobita, risale lungo questo torrente fino alla sua testata, procede ancora verso sud su una carrareccia fino ad incontrare la croce isolata sulla strada tra Libbiano e Pratello.

Il limite segue poi verso sud la strada per S. Teodoro fino a il Molinaccio per immettersi poco dopo sul R. Polonia fino al suo incontro con la carrareccia per Fonticchio; segue questa ultima verso sud-ovest fino al suo inserimento sulla strada per Ghizzano, strada che percorre fino a C. Corniale (quota 165); da qui procede a sud sulla strada per C. dei Frati (quota 87) e, lungo una carrareccia ed un breve tratto del T. Roglio, raggiunge S. Maria e prosegue fino al bivio di Castagneto; qui devia a sud-ovest e poi a sud-est sulla strada per Bardone (quota 67), da dove, seguendo una carrareccia, giunge sul T. Roglio in prossimità di quota 55. Percorso verso nord-ovest il T. Roglio fino a quota 55, il limite piega a sud su un affluente del Roglio fino ad intersercare e seguire la carrareccia che verso sud-est, passando in prossimità di quota 107, a quota 110 si immette sulla strada per Guardiola, Poggettino, S. Martino, C. Cuccheri e Fabbrica di Peccioli; giunge così a S. Giusto dove volge a nord-ovest sulla carrareccia per la località Palaie e Colombaia; da Colombaia con successive linee rette passa per Faeta, C. Piagge e raggiunge la Colcinaia ed il F. Era.

Da tale punto la linea prosegue a sud sul F. Era e alla confluenza del T. Sterza ripiega a sud risalendo quest'ultimo fino al Ponte della Sterza; segue poi verso est e sud-est la Via delle Saline fino al bivio del km 14,800 circa (quota 86) e qui prosegue ad ovest sulla strada per C.S. Salvatore fino al bivio del km 3 (quota 120).

Da detto punto il limite segue a sud e per brevissimo tratto la strada per Orciatico fino al Rio Torbido, col quale si identifica verso ovest fino ad incontrare la strada che passando in prossimità di quota 174 giunge a il Casino (quota 252); segue quest'ultima strada e sorpassato il Casino piega a nord per Podere Triese e per quota 178, curvando a sud di Montauto, giunge sul Rio Cecinella.

Il limite si identifica per breve tratto e verso ovest con il Rio Cecinella e col suo affluente di sinistra fino ad incontrare e poi seguire il sentiero che da quota 255 giunge sul T. Sterza; si identifica sul T. Sterza fino al punto di incontro dei confini comunali di Chianni, Castellina Marittima e Riparbella, nei pressi di Podere delle Gusciane; segue poi verso nord i confini comunali Chianni-Castellina Marittima e Chianni-S. Luce fino al Poggio del Tiglio ove incontra, in prossimità di quota 593, un piccolo corso d'acqua che segue verso ovest fino ad incontrare la strada per S. Luce a quota 427.

Il limite prosegue quindi sulla strada per S. Luce e Pastina e al km 30 piega ad ovest su un affluente del Botro del Rotini fino a quota 88; da qui segue la carrareccia che tra le quote 140 e 122 piega a nord-est giungendo fino all'incrocio di quota 141; a questo punto ripiega decisamente ad ovest sulla carrareccia parallela al T. Sabbiena e a quota 140 volge a nord, attraversa il T. Sabbiena a quota 97 per congiungersi, successivamente, alla strada per S. Luce in prossimità di quota 126.

Il limite procede, verso nord-est e per breve tratto, sulla strada per S. Luce e al bivio di quota 130 piega sulla carrareccia che, attraversata la Fossa a quota 97, giunge al bivio di quota 115 e, toccate le quote 101 e 822, raggiunge quasi il Botro del Ricavo, col quale il limite si identifica verso nord-est fino ad incontrare la strada per S. Luce pochi metri a nord del km 25; segue questa verso nord per breve tratto e subito dopo il ponte sul F. Fine piega ad ovest sulla carrareccia che per quote 303 e 320 giunge sul Botro Torella.

Il limite percorre verso nord-ovest il Botro Torella, indi i confini comunali Casciano Terme-S. Luce e Casciano Terme-Lorenzana fino ad incontrare la strada per Lorenzana nei pressi di Poggio alle Talpe; percorre quest'ultima strada passando in prossimità dei Greppioli, Colombaie e C. La Quercia, poi prosegue per Laura e C. Pancanti.

Prima di giungere a Acciaiolo, il limite piega a sud sulla carreggiabile che, costeggiando buona parte de il Rio, giunge a Farcon, C. Canea e poco dopo C. Viepri la abbandona per seguire un affluente del Fosso Cunella indi, attraversata la ferrovia segue verso nord la carreggiabile che fiancheggia ad ovest la ferrovia stessa fino al bivio per S. Regolo; segue quindi la strada che passa da S. Regolo, Mezzastrada e C. di Larignano, attraversa il R. Fiocina, passa per Case Fondo alla Grotta e giunge a Torretta; da qui, verso nord, segue il confine provinciale Pisa-Livorno fino a Valico a Pisa.

Da qui il limite segue ad est la Carrareccia che passando da quota 16 e poco a nord di Villa Achiardi, giunge ad un incrocio in prossimità del F. Isola; si identifica col F. Isola verso sud-est fino ad incontrare il confine comunale Crespina-Fauglia ad ovest di Ceppiano, percorre questo confine verso nord fino ad incontrare la strada per Ponsacco ad ovest di Migliano; percorre questa strada passando da Cenaia, Perignano, Podere Poggino e all'incrocio di quota 23, prima del km 1, l'abbandona per seguire ad est la carreggiabile che tocca quote 26 e 24; da qui attraversa il F. Cascina e prosegue sulla strada per C. Terrabianca e S. Sebastiano; da qui segue a sud est la strada Ponsacco-Strada, fino ad incontrare il confine comunale Ponsacco-Capannoli che segue verso nord-est fino al F. Era.

Il limite si identifica verso sud-est col F. Era e con i confini comunali Peccioli-Capannoli e Peccioli-Terricciola, fino alla carreggiabile che ad est dei Cappuccini conduce a Peccioli; segue poi quest'ultima carreggiabile fino al quadrivio di quota 53, indi, verso nord, sale sulla strada che dopo C. Bachinello aggira a nord Villa Antinori e, passando poi ad ovest di C. Bandonica e per S. Sebastiano, giunge sul T. Roglio a quota 45. Il limite coincide verso sud-est col T. Roglio per poi seguire la carrareccia che da quota 48 e verso nord-est si allaccia alla strada per Forcoli e Pontedera; segue verso nord-est detta strada e al km 3,300 circa devia ad est sulla strada per Podere Valletta, indi verso sud-est, segue la strada per in Selva e dopo il cimitero di Treggiaia piega a nord-est sulla strada per Monte Castello. Da Monte Castello il limite segue ad ovest e poi a nord la carreggiabile per S. Andrea e al bivio successivo a quota 100 piega ad ovest sulla carrareccia che passa ad ovest di C. Meleto e C. Cerretello, quindi, attraversato il R. Lama, piega a sud-ovest per Podere di Vardallo; da qui prosegue sulla carreggiabile fino al bivio di quota 61 per poi volgere a nord fino a giungere al Ponte Pollino; da qui percorre poi verso sud-est la strada per Monte Castello e al bivio per C. Petroio devia ad est fino all'incrocio del cimitero, segue poi la strada per C. Giani e al bivio successivo a quello per Podere le Poste, devia ad est fino a giungere sul R. Bonello.

Da qui il limite si identifica verso nord col R. Bonello fino a quota 31, poi col suo affluente di destra fino a C. S. Biagio e da qui, lungo la strada per il Cocomero e Marciana, si ricongiunge al R. Bonello che risale fino quasi all'origine, poi segue la carrareccia per C. Val di Pulia e quindi piega a sud su una carreggiabile che si innesta sulla strada per Forcoli tra le quote 167 e 181.

Il limite percorre la strada per Forcoli e al bivio posto a sud-ovest di quota 171, con una linea retta, raggiunge il Piaggino e da qui, lungo la carrareccia ad est, raggiunge il Botro della Tosola che segue a sud per breve tratto fino ad incontrare il ponte sulla strada per Forcoli a sud di quota 41; segue poi la strada che passa a nord de il Casino e ad est di Larino risale un affluente di sinistra del Botro del Rigone fino ad incontrare una carrareccia; da qui con una linea retta raggiunge verso sud la quota 158 e prosegue sulla carrareccia per la Figuretta; raggiunta questa località prosegue sulla strada ad est e 300 metri prima de le Fornacine, devia a nord sulla carrareccia che passando da Mucchieto arriva al Botro della Tosola; segue questo botro fino a quota 47, ove imbocca la carrareccia per Centolivi, attraversa la strada per Colleoli, giunge a Montemari e per un sentiero si innesta sulla carrareccia per Carecchi, proseguendo sulla carrareccia, verso nord attraversa il R. Ricavo e si immette sulla carrareccia per il Forrone, aggira a nord C. Arneto e toccando quota 144 arriva a C. S. Giusto; da qui prosegue sulla carreggiabile per C. Fontanelle e giunge al confine comunale Palaia-Montopoli sul Rio Ricavo.

Il limite si identifica col R. Ricavo fino ad incontrare il quadrivio di quota 24, quindi segue verso est la strada per S. Bartolomeo fino a Muscianello per poi seguire la carrareccia che attraverso quota 56, si immette sulla strada per Palaia; segue quest'ultima strada fino ad incontrare il R. Chiecinella, indi si identifica con il Rio fino al Podere del Molinaccio ove piega a nord sulla carrareccia per S. Emilio e, dopo aver attraversato il R. Chiecina, piega a nord-ovest sulla strada per S. Lorenzo, C. Pozzo, Podere Chiecina, la Tinta, Villa Dolfin, quota 69, quota 51 e fino all'innesto sulla strada per San Romano al km 30,200 circa. Il limite segue per brevissimo tratto la strada per S. Romano fino ad incontrare, a quota 25, il T. Vaghera; si identifica con questo torrente verso est fino a nord-ovest di Stibbio, ove segue la strada per il cimitero, Cascina Ridolfi, C. Valori e al bivio per Palagio, a nord di Podere della Fonte, volge ad est e poi a nord sulla strada per Catena; raggiunge Catena a quota 28 e qui piega ad est per Badia, fino al punto di partenza della descrizione.

PROVINCIA DI PISTOIA

La linea di delimitazione ha inizio nel punto in cui il confine provinciale Pistoia-Firenze è attraversato dalla s.s. n. 436 Francesca Fucecchio, nei pressi di Cerbaia del Comune di Lamporecchio.

Da qui il limite segue in direzione nord-est il confine comunale Lamporecchio-Larciano fino ad incontrare la strada per la Colonna e Brucianese; segue quindi detta strada fino a giungere ad ovest di S. Rocco di Larciano, ripiega poi sulla strada per Biccimurri e, superato l'incrocio di quota 31, poco prima di Camaggiore volge a nord-est sulla strada per Cecina. Il limite segue questa strada fino al bivio posto ad est di Podere Galeotti; da qui devia a nord-ovest sulla carreggiabile per Pozzarello passando da quota 46, 51 e 56; dopo Pozzarello prosegue ancora verso nord-ovest sulla strada che a quota 48 passa sul Rio Gerbi e al quadrivio di quota 38 piega a nord sulla strada che a monte di Monsummano Terme raggiunge quota 36 e Villa Renatico, seguendola fino a Croce e Colonna. Da Colonna il limite prosegue a nord-est sulla strada che fiancheggia la ferrovia fino a quota 34, ove incontra i confini comunali Serravalle Pistoiese-Pieve a Nievole-Monsummano Terme; quindi, verso nord, si identifica col confine comunale di Serravalle Pistoiese, fino in prossimità di quota 200 a sud-ovest di Le Case; da qui, per una carrareccia, raggiunge il T. Vincio al ponte per la Vergine.

Il limite in direzione nord-ovest risale lungo il T. Vincio fino ad incontrare il confine comunale Pistoia-Marliana, col quale si identifica fino a Cupano (quota 449). Da questo punto il limite segue la mulattiera per Castellina e C. Masella (quota 398); qui abbandona la mulattiera per

seguire l'affluente di destra del Rio Torbecchia che discende fino a quota 202, risale poi sull'affluente di sinistra corrispondente, e in direzione nord, si immette sulla carrareccia e sui sentieri che per quote 372, 420, 386 e 312 raggiungono C. Spampania a sud di Sarripoli.

Da qui, in direzione nord-est, il limite prosegue per circa 200 metri sulla strada per Gello, volgendo quindi a nord sulla carrareccia che incontra, a sud di quota 312, un piccolo affluente di destra del T. Vincio di Brandeglio, affluente che il limite segue fino alla sua confluenza col T. Vincio di Brandeglio. A questo punto il limite attraversa la strada per Campiglio e per la mulattiera che tocca la quota 200 giunge a Piazza (quota 245); segue poi la carreggiabile che a quota 239 attraversa la strada Pistoia-Cireglio e poi prosegue fino a quota 234 a sud di Villa Igno; da qui, per la strada campestre che tocca quota 244 e proseguendo verso sud-est, raggiunge un torrente seguendo il quale giunge sul T. Ombrone ad ovest di quota 139. Il limite risale quindi verso nord e per breve tratto il T. Ombrone per immettersi, a nord di C. Lulli, sulla strada per S. Felice; segue verso nord detta strada fino a quota 170, poco a sud di Campo a' Gelsi, e da qui seguendo in direzione sud-est, la carreggiabile che giunge alla ferrovia per Pistoia; attraversa la ferrovia e, risalendo lungo il fosso che passa a nord di quota 242, attraversa la strada per C. Gremignani per congiungersi successivamente alla ferrovia. Il limite segue verso est per breve tratto la ferrovia fino in corrispondenza della S. S. Porrettana e prima del Casello si dirige in direzione sud-est lungo un fosso affluente del F.so Torbida fino ad incontrare, per poi seguire, il sentiero per Fiano e quindi la carrareccia per Petrucci, quote 247 e 286 e Germinaia. Da Germinaia il limite si dirige verso est lungo la carrareccia e successivamente lungo la fossa affluente del T. Bure di Baggio che confluisce in quest'ultimo a nord di quota 163; indi segue verso sud il T. Bure di Baggio fino a 250 metri circa dopo quota 163, ove si immette sulla mulattiera per Colli e Gello; in prossimità di quota 329 segue la carrareccia per Le Pozze e Gagliorana e da qui per una mulattiera raggiunge Forra al Pitta e, più ad est, quota 331 da dove, con una linea retta, scende direttamente a S. Moro.

Da qui il limite segue il corso del T. Bure fino al Molino Morganti; qui si immette sulla carrareccia che passa da Castel de' Gai e, proseguendo sulla stessa, per un sentiero ad est raggiunge Casina; risale poi a nord-est su un sentiero e si immette di nuovo sulla carrareccia che passa da quota 462, scende per S. Lucia, attraversa un torrente a quota 418; da qui, seguendo ancora la carrareccia che passa a nord di quota 422, si immette sulla carreggiabile che tocca le quote 426, 445 e 474, Casello e giunge a sud di C. Settinoro; da qui per una carrareccia ad est raggiunge la Casina. Da qui il limite prosegue sulla mulattiera che, passando a sud ed a est di C. Piano, attraversa un torrente a quota 288; abbandona quindi la mulattiera per seguire la carrareccia che passa per C. Granchiaia e verso nord raggiunge quote 283 e 296; da quota 296 piega ad est su un sentiero e quindi su un fosso fino ad attraversare il T. Agna delle Conche in prossimità di Scali; risale quindi verso nord-est il fosso che attraversa la mulattiera per Casellina e successivamente si immette sulla mulattiera che passa per Casellina, C. Scassi, Case Pracchie, Case Fulipaia, quota 339, fino a raggiungere, in prossimità di quota 265 ad est di Tobbiana, il confine provinciale Pistoia-Firenze.

Il limite segue quindi verso sud-ovest il confine provinciale fino a Villa Ravaliane per proseguire poi sulla strada che per quote 93, 94, 88 e 89 passa a nord di Montale e giunge al bivio di quota 86; segue per breve tratto verso ovest la strada per Fornace e al bivio di quota 78 devia a sud-ovest sulla strada per Dore, C. Forramoro, C. Bulicata, e in corrispondenza di quota 65 volge a sud per la strada che a quota 53 ripiega a ovest per Castel dei Milli, C. Tesi e fino al Ponte alla Chiesina; da qui risale il T. Bure fino a quota 115. Da questo punto il limite segue la strada per Pistoia passando da quote 109 e 99, fino Villa Landini; indi piega a ovest sulla strada che passa da quote 87, 82 e 97, nei pressi di Villa S. Giuseppe, da dove, dopo aver seguita per breve tratto verso sud la strada per Pistoia, raggiunge in direzione ovest, la strada per Villa Sbertoli poco a sud di quota 109; segue per breve tratto questa strada verso sud e a quota 92 segue la carreggiabile che giunge a quota 89, indi per un sentiero verso ovest raggiunge il T. Brana. Da qui il limite coincide, verso nord, col T. Brana fino a Burgianico (quota 99), per seguire poi la strada che per quote 118 e 114 raggiunge, in direzione ovest, la s.s. n. 66; risale detta s.s. fino al Ponte Calcaiola, attraversa l'Ombrone ed in prossimità del km 41 segue verso sud la carrareccia per Forretta, indi la strada per Gello, C. Gelli, Villa Gonfiantini, quota 100, S. Giorgio e, raggiunta la strada per Ponte alle Tavole, la segue per breve tratto verso ovest fino al ponte sul Rio Tazzera (quota 86). Da detto punto il limite segue, in direzione sud, il Rio Tazzera e subito dopo C. Torbecchia piega ad ovest sulla strada che per quote 84, 95 e 83 si allaccia a quota 90, sulla strada per S. Piero in Vincio; segue per brevissimo tratto questa strada verso sud-est per poi seguire la carrareccia che raggiunge il Rio della Fallita a quota 78; indi segue il Rio della Fallita fino al suo incontro con la strada per S. Piero in Vincio, con la quale il limite si identifica fino alla curva a sud dell'abitato, in prossimità del T. Vincio. Qui il limite attraversa il T. Vincio, segue poi la strada che per quota 72 si innesta, a quota 68, sulla strada Pistoia-Serravalle con la quale si identifica fino a S. Maria Spazzavento; indi segue verso sud la strada che a quota 69 attraversa l'autostrada Firenze-Mare e il T. Stella. Da questo punto (quota 69) il limite si identifica verso sud-est con T. Stella fino a quota 40 dopo Ponte Valenzatico, ove si immette, in direzione sud e per breve tratto, su un affluente del Fosso Stella; indi dall'incrocio sul Fosso Colecchio segue quest'ultimo fino a raggiungere il confine provinciale Firenze-Pistoia; si identifica quindi, in direzione sud-ovest, col confine provinciale fino a raggiungere Cerbaia, punto di partenza della descrizione.

PROVINCIA DI SIENA

Territorio A.

La linea che delimita la zona di produzione ha inizio nel punto di incontro dei confini provinciali di Firenze, Siena e Arezzo, in prossimità di Badiaccia in comune di Radda in Chianti.

La linea suddetta si identifica, verso sud-est con il confine provinciale Siena-Arezzo fino a Monte Longo ove incontra il confine comunale di Castelnuovo Berardenga che segue prima in direzione sud-ovest, indi in direzione ovest fino a T. Arbia ed ancora verso nord sul T. Arbia fino a quota 198. Da qui la linea volge a ovest sulla strada per Vico d'Arbia, C. Bianca, Pieve Bozzone e, attraversato il T. Bozzone, volge a sud sulla carreggiabile per il Tinaio, C. il Colle fino all'innesto con la s.s. n. 73; segue quest'ultima s.s. verso est per breve tratto e dopo Ruffolo piega a sud sulla strada per Abbadia, Villa Andreina e alla Fattoria Renaccio piega ad ovest e a nord sulla strada di S. Pietro a Paterno e Bucciano.

Da qui la linea di delimitazione risale ancora sulla strada per Siena e tra Bucciano e C. il Poggio, per una strada campestre, raggiunge il Borro Ribucciano, lo attraversa e segue verso ovest, la strada campestre per C. Bocci e la Coroncina, fino a innestarsi sulla s.s. Cassia; percorre verso sud la Cassia per circa 200 metri per poi volgere ad ovest lungo la strada campestre che raggiunge il T. Tressa nei pressi del M. di Sotto (quota 202); segue verso sud per breve tratto il corso del T. Tressa, indi si immette sulla strada per Doglia e il Sorbo (quota 258). Raggiunto il Sorbo, la linea prosegue a sud sulla strada per C. Vannini, C. Colombaio, attraversa il T. Sorra a quota 208, raggiunge Fogliano Grosso e C. l'Olmo, si immette e segue la strada per Podere S. Croce, La Pace, C. il Pino, S. Salvatore a Pilli e Brucciano e a quota 190 si innesta sulla s.s. n. 223 che segue verso nord fino al m II; quindi devia verso ovest lungo la strada per C. Cavaglioni e Casalta; percorre per breve tratto la strada per S. Rocco a Pilli, indi devia ad ovest sulla strada che passando per C. S. Mattia ad ovest di Casalvento raggiunge C. S. Anna, prosegue ancora fino alla strada per Poggio alle Lame ed Ampugnano che percorre fino ad Ampugnano (quota 227). A questo punto la linea di delimitazione volge a sud lungo la carreggiabile per C. Nuova e i due Ponti e da qui segue la strada che partendo da quota 187 e passando da quota 192 si innesta, a quota 200, sulla s.s. n. 73; segue questa fino a Rosia e piega poi a sud sulla strada per C. Borgia, C. Bellaria, M. Serravalle; attraversa a nord di Bagni il F. Merse, passa da quota 250 e giunge a nord de Il Casone; segue ancora per breve tratto la strada fino ad incontrare e seguire il Borro che sfocia sul T. Merse immediatamente a sud ovest di C. Martellino.

La linea di delimitazione segue quindi il F. Merse fino all'ansa posta a sud del Podere Montestigliano da dove prosegue lungo la mulattiera che passa ad est di Poggio l'Alberino, tocca il punto trigonometrico di Poggio Siena Vecchia (quota 525) e a M. Acuto (quota 402) ripiega a sud passando ad est di C. Laiole e a quota 443; da qui la linea si identifica, verso nord, sul confine comunale Sovicille-Chiusdino e successivamente con quello Sovicille-Casole d'Elsa fino ad incontrare la s.s. n. 73 a quota 303. Da detto punto la linea si identifica con la s.s. n. 73 fino al km 17,700 circa ove devia a sud-ovest sulla strada che, passando da Osteria

delle Macchie e da Podere Cetina Scura, si allaccia alla strada per Radicondoli; segue questa strada in direzione ovest fino al km 25,250 circa per poi deviare a nord-ovest sulla strada per Mensano e Podere Casale.

Il limite segue quest'ultima strada fino al bivio di quota 399, ove ripiega a nord sulla strada per C. S. Maria fino a quota 367; qui abbandona la strada per seguire a est la mulattiera per C. Cetinaglia, quota 284, C. Monterotondo, quote 229 e 252 e a quota 220 si immette sulla strada per Casole d'Elsa; la linea segue questa strada verso ovest fino a quota 286 ove volge a sud-ovest lungo la strada che passa per C. Bassa e a quota 231 segue il sentiero per C. Rondinicchio (quota 289). Qui la linea volge ad ovest lungo il sentiero che passa per quota 232 dove si immette sulla campestre per quota 227 e fino a quota 268 e poco dopo si immette sulla strada che proviene da Casole d'Elsa; segue quest'ultima strada verso sud-ovest fino a quota 200, dove incontra il T. Sellate; segue il torrente verso nord risalendo fino ad incontrare, nei pressi del Podere Baracca, il confine provinciale Pisa-Siena col quale si identifica per breve tratto fino ad immettersi, ad est del Podere Scopicciolo, sulla carrareccia che verso nord-est incontra a quota 327 la strada per Cavallano.

La linea di delimitazione segue detta strada fino al quadrivio di quota 255 e poi la strada per Lucciana fino ad incontrare, a quota 302, il confine comunale Casole d'Elsa-Colle Val d'Elsa; segue questo verso ovest fino al confine provinciale Siena-Pisa col quale si identifica verso nord per proseguire poi con quello Siena-Firenze fino alla località Baldaccia, punto di partenza della descrizione.

Territorio B.

La delimitazione ha inizio in località Filetta nei pressi di Bagnaia, al km 5 della strada statale n. 223. Da qui il limite volge a nord-est lungo il confine di comune che segue fino ad incontrare la strada Bagnaia-Grotti; segue verso est detta strada fino a Casa Succhiello (quota 375), qui l'abbandona per immettersi sulla campestre che volge a nord fino al podere Noceto e da qui sulla carreggiabile, verso nord e poi verso est, giunge a Stine Alte.

Da questo punto il limite volge ad est, e con due linee rette successive, giunge a Parmolaga e le Ville di Corsano; volge quindi a nord-est lungo la strada fino a quota 278, per immettersi poi sulla campestre che passa da Belvedere e giunge a Casa Fornace. Da questo punto con una linea retta il limite raggiunge l'incrocio stradale di quota 231 dove si immette sulla strada che in direzione sud-est giunge a quota 253. Qui il limite volge a sud lungo la strada per Casa S. Lucia (quota 306) e passando per quota 314 giunge a Barattoli, indi al quadrivio di quota 272. Il limite, in direzione sud-est, sempre lungo la strada, raggiunge a quota 327 il confine comunale di Murlo che segue fino ad incontrare la confluenza del Torrente Crevole nel Fiume Ombrone, a sud di La Befa (quota 121).

Qui il limite volge ad est seguendo l'Ombrone ed il confine comunale di Montalcino fino ad incontrare la ferrovia a quota 251, oltrepassa la ferrovia e, seguendo sempre il medesimo confine comunale, giunge a quota 260; qui volge a sud-est e, sempre sullo stesso confine comunale, passa in prossimità di Celamonti ed arriva al Torrente Asso, torrente che il limite segue fino alla confluenza con il Fiume Orcia (quota 185). Da qui segue ancora verso sud il confine comunale di Montalcino fino a raggiungere, a quota 154, il confine provinciale Siena-Grosseto che segue risalendo il Fiume Orcia fino alla confluenza con il Fiume Ombrone. Da questo punto il limite volge a nord seguendo il confine di provincia fino a quota 118, dove il Torrente Farma confluisce con il Fiume Merse; da qui il limite volge a nord seguendo il confine comunale di Murlo fino alla località Filetta, punto di partenza della descrizione.

Territorio C.

La delimitazione ha inizio nei pressi del Podere Montelupo (quota 576) a sud di P.gio Capanne in comune di Rapolano Terme. Da qui il limite volge a sud-est lungo la carrareccia che per quote 535 e 530 arriva a quota 519, dopo la quale segue il breve tratto di mulattiera che arriva a nord-est di Le Mandite, si inserisce sulla strada che passa per quota 449 e 439 fino a giungere al Podere La Montagna ed al bivio per l'Osteria, dove risale a nord-est fino al Molino del Calcione; volge quindi ad est lungo il confine provinciale Siena-Arezzo fino ad incontrare la strada Rigomagno-Lucignano a quota 280.

Il limite scende poi a sud-ovest lungo la strada per Rigomagno fino alla stazione ferroviaria omonima, da dove segue verso sud la ferrovia fino ad incontrare il confine comunale Montepulciano-Chiusi, circa 400 metri prima della stazione di Chianciano. Da questo punto il limite segue a sud-ovest il confine comunale fino a giungere sul Fosso Monico a quota 258, per immettersi poi sulla strada campestre che porta a Poderi Boncini, Podere Fornaccio, quota 294, C. Palazzo, C. Rosa e quota 259 fino a raggiungere, a quota 261 la strada per Chiusi.

Il limite percorre verso sud detta strada fino al bivio per Dolciano; ripiega sulla strada per Dolciano, C. Gartlla, Podere Paccianese, quote 277, 257 e ad est di quota 267 incontra la ferrovia che segue per breve tratto fino a quota 261; qui si immette sulla strada per Chiusi e la percorre verso sud fino al bivio di quota 340; segue poi la mulattiera per il Podere S. Felice, Podere Bagnolo (quota 288) indi segue la strada per Poggio Gallina, stazione di Chiusi, Villa Maccari, S. Fiora, Molino dell'Oppio, e fino ad incontrare il confine comunale che segue fino al T. Astrone (quota 267).

Da qui il limite segue, in direzione sud, il T. Astrone fino ad incontrare a quota 251 il limite provinciale col quale si identifica verso sud fino al Fosso Stabbiano; segue quindi verso ovest detto fosso fino alla strada per S. M. Assunta; segue quindi questa strada per poi proseguire su quella per Fighine e Croce di Fighine. A Croce di Fighine (quota 731) il limite devia a nord-ovest sul sentiero e sulla mulattiera che passando dal Podere Vetricchina di Sotto, si inserisce sulla strada S. Casciano dei Bagni-Camposervoli; segue detta strada in direzione nord fino ad incontrare, dopo quota 443 prima di Podere Ulivi, un sentiero che a C. Belichi (quota 529) si ricollega con la strada per Camposervoli, strada che segue fino a C. Ferretti (quota 492).

Da qui il limite prosegue sulla mulattiera per C. Fallerine e con una serie di linee rette passa per C. al Sole III (quota 407), C. S. Rocco (quota 23), C. del Soldato (quota 338), il Pollaiolo (quota 378), Patarnione (quota 340), Poggio Olivo (quota 434) e Valle d'Oro II ove segue la carrareccia che dopo S. Stefano (quota 540) si immette sulla strada per Sarteano a quota 565. Da questo punto il limite segue a nord la strada fino a Sarteano passando per Montarioso Boccacciano I e II, Fonte Viera; da Sarteano prosegue a nord-ovest sulla strada che ad ovest di la Pedata incontra la s.s. n. 146.

Il limite coincide con la s.s. n. 146 fino a Chianciano Bagni; da qui segue poi la strada che per quote 548 e 457 giunge a la Foce, indi segue la mulattiera che dal centro abitato di la Foce raggiunge, per quota 652, 710 e per il Poderuccio, il confine comunale Chianciano-Sarteano e lo segue in direzione sud-ovest fino al T. Miglia. Qui il limite risale a nord il T. Miglia fino ad incontrare il confine comunale Montepulciano-Pienza col quale poi si identifica fino al suo incontro con la strada per Montichiello; segue tale strada fino a sorpassare Montichiello e al quadrivio di quota 477 ripiega a nord-ovest sulla strada che passando alla periferia sud di Pienza, in località Boccaceroello, si immette sulla s.s. n. 146; segue questa verso nord fino al bivio di Pietrafitta; procede poi verso nord lungo la strada per Castelmuzio fino al confine comunale che coincide con il T. Tuoma, lo segue, poi verso nord segue ancora il confine comunale Torrita-Trequanda e Sinalunga-Trequanda fino ad incontrare la strada Miciano-Novolo. Lungo quest'ultima strada, il limite raggiunge Trequanda dove si immette sulla strada campestre per Colle; raggiunge Petra e proseguendo verso nord sulla strada per Sole, Piazzolini, Castelnuovo Grilli e Panico, raggiunge, a Poggio Cannelle (quota 443), il confine comunale Rapolano-Asciano col quale il limite si identifica fino al Borro della Puzzola (quota 282); prosegue poi sulla strada per S. Andrea e Serre di Rapolano fino ad incontrare, a quota 306, la strada per la stazione di Rigamagno; segue detta strada verso sud fino alla ferrovia con la quale poi si identifica fino all'incrocio con la strada che per Vignaccio, Podere Curtone e Podere Sodo, aggira ad ovest l'abitato di Poggio S. Cecilia e a quota 394 procede a nord sulla strada per Podere Palazzetta e S. Maria in Ferrata fino in prossimità del Podere Monteluco, punto di partenza della descrizione.

Territorio D.

Il limite inizia al ponte sul T. Foenna in prossimità di Poggiolo, a nord-est di Sinalunga; segue poi la strada per Fornaci, Poggi Gialli e, subito dopo il ponte sul Fosso Busso, l'abbandona per seguire la carrareccia che per quote 265 e 263 giunge al confine tra le province di Siena e Arezzo; il limite segue questo confine verso est e verso sud-est fino a quota 249 ove incontra la strada per Bettolle che segue fino al Podere del Forno (quota 278), da qui per un sentiero e una strada raggiunge direttamente, a quota 252, la strada per Bettolle e con una linea retta raggiunge le Case di Poggio.

Da questo punto il limite segue la strada per il Casato ove risale poi la strada per Bettolle fino alla periferia dell'abitato; poi volge ad ovest lungo la strada per Guazzino e Pieve; abbandona detta strada al ponte sul T. Foenna (quota 265) e, risalendo verso nord detto Torrente, giunge a Poggiolo, punto di partenza della descrizione.

DECRETO MINISTERIALE 31 LUGLIO 1932

Zona di produzione del Montalbano.

Anche questa zona amministrativamente è compresa in parte nella provincia di Pistoia ed in parte in quella di Firenze. Incominciando dalla descrizione dei confini dalla parte appartenente alla provincia di Pistoia, si prende come punto di partenza l'estremo limite orientale rappresentato dal punto che corrisponde al crocicchio del Fosso di Colecchio con il limite provinciale tra la provincia di Pistoia e la provincia di Firenze. La linea di confine fra le due zone del Montalbano segue il confine tra le due province, fino al punto che corrisponde all'intersezione di tale limite provinciale con la strada provinciale che da Lamporecchio conduce a Cerreto Guidi.

Da questo punto il confine risale la strada provinciale accennata, verso Lamporecchio, fino all'incrocio, sulla sua sinistra, con la strada che conduce alla frazione di Castel Martini in comune di Larciano. Il confine su tale strada corre fino al crocicchio, ove esiste un indicatore stradale in pietra, con la strada denominata «Via della Colonna» e che conduce a S. Rocco di Larciano.

Da S. Rocco il confine prosegue per la strada denominata «Via Biccimurri» fino al punto che corrisponde al crocicchio con la strada che da Cecina in comune di Larciano, va al Castel Martini pure di Larciano.

Dal crocicchio indicato, il confine piega a destra e prosegue sulla strada denominata «Cecinese» fino al crocicchio con la strada che conduce alla località «Pozzarello» frazione del comune di Monsummano; taglia la strada che da Montevettolini conduce a Cintolese, frazione del comune di Monsummano, e prosegue fino al luogo detto «Vergine del Pino», che indica il crocicchio con la strada provinciale di Monsummano.

Da questo punto, la linea di confine volge verso nord-est seguendo da prima il corso del Rio della Grotta, fino alla Grotta di Monsummano. Di qui risale il rio fino a quota 227, dove incontra la carrareccia che per quota 282 porta a quota 493 (Ca' Belvedere); di qui per una linea virtuale passante per la Villa delle Grazie tocca quota 304, dove incontra una carrozzabile, che passa da quota 226 e, per Villa Montegattoli (quota 228), incontra il confine amministrativo fra il comune di Serravalle e quello di Pistoia. Seguendo sempre detto confine nonché il torrente Stella, si giunge alla località detta «Ponte sul torrente Stella a Valenzatico». Poi, dal Ponte di Valenzatico, il confine prosegue per la via denominata «Vecchia Fiorentina» fino al «Ponte sul rio di Campano». Quindi prosegue ancora per il rio di Campano e per il fosso di Colecchio fino al confine della provincia alla località denominata «Botte sotto il rio Barberoni», ossia al punto est in principio citato e che chiude il perimetro della zona del Montalbano appartenente alla provincia di Pistoia.

Procedendo alla descrizione del confine della parte compresa in provincia di Firenze, si prende come punto di partenza l'estremo limite meridionale costituito dall'abitato di Capraia. Di qui il confine segue la strada carrozzabile per Limite fino a questo paese, passando per Osteria Morona, Castellina, La Pieve.

Dal limite lungo la carreggiabile si passa da S. Martino, «Il Colle» (quota 84), Carboncino, incontrando in quota 87 e nei pressi del cimitero, la carrozzabile che proviene da Collegonzi. Lungo quest'ultima passando per «Le Piagge» (quota 82) si giunge sotto Villa degli Inglesi e s'incontra la carreggiabile che attraverso il rio d'Ansano immette nella carrozzabile che conduce a S. Ansano. Si prende quindi questa rotabile e passando per Casa Fabbrica, Casa Lucardi, sotto Villa Martelli, si giunge all'altra carrozzabile che porta a Vinci. Percorrendo quindi la carreggiabile che passa per quota 72, per Casa Mazzantina, s'incontra il confine provinciale fra Firenze e Pistoia nei pressi di Casa Barzi.

Si segue il confine fra le due province da Ca' Barzi a Ca' Barberoni. Di qui la carreggiabile si immette nella carrozzabile presso Casa Vannucci, e seguendo questa passando per la «Palazzina», si giunge a Seano e quindi a Ponte Rosso, Montecchio Vecchio, Podere di Casale di Sopra, «Le Croci», Petraia (quota 105) e al tabernacolo posto sul bivio di Villamagna. Seguendo la diramazione di destra e passando sotto il Castellaccio s'attraversa Borro di Montiloni, si passa da Casa Attucci, Calcinaia, Torre di Calcinaia, Podere La Consuma, «Le Corti», Comeana e calando quindi nel torrente Ombrone. Si discende il corso del torrente giungendo al suo sbocco nel fiume Arno.

Il confine sud-est della zona è segnato dal corso dell'Arno, che seguendo la Chiusa della Gonfolina, giunge a Capraia, chiudendo quivi il perimetro della zona stessa.

Zona di produzione della Rufina.

Si prende come punto di partenza della descrizione dei confini di questa zona, la confluenza del fiume S. Godenzo con un affluente di destra proveniente da Poggio S. Croce (quota 584), in prossimità della pietra miliare M. 22 posta nella via maestra S. Godenzo-Dicomano.

Si discende lungo il fiume suddetto, si passa sotto il ponte della rotabile S. Godenzo-Dicomano, si costeggia il mulino Vicolagna fino ad arrivare alla mulattiera di Frascole, che si risale fino nei pressi di Casa Cansana. Qui giunti si abbandona la mulattiera e si prende il sentiero che passando a sinistra di quota 470, incontra la mulattiera che porta a Casa del Poggio nel punto in cui sorge la croce. Dalla croce, per un ruscello si scende nel fosso della Fornace e per un altro suo affluente si risale fino nei pressi di Casa Petrognano (quota 593), incontrando il sentiero che porterà, passando sotto «Il Casone» ed attraverso la carrozzabile che porta a Londa, nel fosso di Cornia nei pressi di quota 246. Si risale quindi il torrente e costeggiando prima il Mulino di Gorazzaio e quindi il Mulino del Piano, si sottopassa la carrozzabile di Londa e si giunge fino sotto Petroio. Qui si abbandona il fosso di Cornia e a mezzo di un sentiero ci si porta di casolare in casolare fino a «Il Palazzo» e Vallepiano. Da Vallepiano, prendendo il ruscello sottostante si cala nel fosso di Rincine, se ne discende il corso per circa 200 metri e quindi si risale per un suo affluente di sinistra fino al cimitero di Caiano. A Caiano si prende la mulattiera che per Casa Nuova porta al «Tiglio» dove, a mezzo di un ruscelletto si arriva nel sottostante fosso di Uccione, che si discende per circa metri 250 e cioè fino alla sua confluenza con il torrente che viene giù da Castello. Si risale quest'ultimo fin sotto al Castello (quota 595) e quivi si abbandona, prendendo un piccolo fosso che si risale per la lunghezza del suo corso fino a ridiscendere nuovamente per mezzo di un altro ruscello e passando sotto Casa Scassi, nel torrente Moscio. Si percorre il letto del torrente fino a circa metri 200 dall'abitato di Londa e quindi si abbandona per seguire un suo affluente di sinistra che si risale fino a giungere nei pressi di un casolare isolato da dove, a mezzo di un sentiero e quindi di una mulattiera, si giunge a Casa Rocca Secca. Da Casa Rocca Secca seguendo la mulattiera si passa da Sassineta, Caselle, incontrando la carreggiabile Turicchi-Rata in prossimità di quest'ultima. Si prende la suddetta carreggiabile e in direzione di Turicchi si percorrono su di essa circa metri 400 dopo i quali si abbandona prendendo il sentiero che ci porta giù nel rio Querceto. Si discende il rio fino ad incontrare il confine comunale fra i comuni di Rufina e Londa. Si segue il suddetto confine e passando vicino all'Oratorio di Rugiano si arriva fin sopra a Casa Monte, dove si abbandona per scendere normalmente nel sottostante rio Casini.

Si segue il torrente fino ad incontrare la mulattiera proveniente dall'Oratorio di Rugiano che ci porta a Castiglioni. Da Castiglioni, sempre lungo la carrozzabile passando da Petrognano, Fonte Doccia, Villa Baldini, Pinzano, Pomino, Fattoria del Palagio, Casa Querce Grossa (quota 615), Vallilunga, Tosina, si giunge fino a circa metri 200 da Borselli, dove si prende la mulattiera che porta a Casa Valle e girando attorno a Poggio Boscone, si entra nella strada maestra della Consuma nei pressi di quota 587.

Si prosegue fino a Diacceto sulla via maestra e quivi giunti si abbandona per seguire la carrozzabile che passando da Villa Pozzo ci porta a Pelago. Qui, anziché entrare nell'abitato, vi si gira sopra prendendo la carreggiabile che attraverso il torrente Vicano di Pelago passa per Podere Ceti e ci porta nella carrozzabile proveniente da Pelago.

Di qui costeggiando a nord l'abitato di Pelago, e scendendo il corso del torrente Vicano di Pelago, si incontra la strada maestra Rignano-Pontassieve. Seguendo questa strada, si incontra Casa Podere Arno (quota 130), arrivando alle fabbriche di cemento. dove si abbandona la provinciale che per Dicomano-S. Godenzo porta a Forlì, ai Frati, passa sul Ponte Vecchio sopra la Sieve e girando a nord dell'abitato di Pontassieve rientra nella via maestra che porta a Firenze nei pressi di un cimitero (località «Il Gobbo»). Si prosegue sulla medesima strada fino ad arrivare al sottopassaggio con la strada ferrata. Quivi giunti, si abbandona la via maestra, e si segue la linea ferroviaria, fino all'incrocio del Borro delle Sieci (quota 80), nei pressi dell'abitato omonimo, e risalendo il corso d'acqua per Torricella, Fornace, Molino Laura (quota 81) si giunge a Mulino del Piano ed alla sua confluenza con il fosso di Rimaggio.

Si risale quest'ultimo e passando per Casa Montebello (quota 155), punto in cui si sottopassa la carrozzabile Mulino del Piano-Doccia, girando ad ovest di Strombaccia e di Paroga, si giunge alla sua confluenza con un suo affluente di destra. Si risale lungo quest'ultimo e sottopassando la carrozzabile Fornello-Mulino del Piano si giunge, nei pressi di Sortigallo, ad incontrare la mulattiera che conduce a Pietrimaggio (quota 506).

Di qui si prosegue sino ad incontrare la carrozzabile che proviene da Galiga, sotto quota 534. Si segue per breve tratto quest'ultima (circa metri 400) e giunti a quota 520 si abbandona per seguire la mulattiera che passa per le Casacce (quota 435), «La Sturaia» (quota 339), dopo circa metri 100 dalla quale si prende il sentiero che scende a un affluente del torrente Argomenna. Si giunge quindi in quest'ultimo torrente e lo si risale fino ad un mulino ove si prende il corso di un suo affluente che porta fino a Casa Giardino. Qui si prende la carreggiabile che porta ad Acone e la si abbandona circa 200 metri sotto il cimitero omonimo per prendere la mulattiera che passa da Lastro, quota 514, Casa Morra (quota 470), e dopo poco, anziché seguire per Casa Brucoli, si prende il sentiero che cambiandosi presto in mulattiera porta giù nel torrente Uscioli.

A mezzo di un piccolo ruscello si risale a Barberino dove prendendo la mulattiera si intersica in quota 597 il confine comunale fra Dicomano e Rufina. Si risale il suddetto confine per proseguire poco oltre sul confine comunale fra Vicchio e Dicomano sul quale si giunge ad incontrare la carrozzabile che da Dicomano porta a S. Martino a Scopeto (quota 340). Si segue quindi la carrozzabile in direzione di Dicomano, giungendo al fiume Sieve in corrispondenza del traghetto. Si attraversa il fiume e si entra nella carrozzabile Dicomano-Vicchio che si segue fino al ponte del Fosso Cantalupo (quota 160). Qui si prende a risalire il sunnominato fosso e passando sotto a Vigna alla Corte, quota 301, Casolare di quota 291, si giunge sotto Orticaia ed un suo affluente di sinistra che si risale fino ad incontrare la mulattiera che da Frusinaia porta a «La Villa». Si segue la suddetta mulattiera e giunti a metri 100 da Casa il Lago si prende il sentiero che passando vicino all'Oratorio di quota 442 ci porta fin su Poggio Santa Croce (quota 584) dal quale si scende giù per il sottostante torrente nel fiume S. Godenzo nel punto d'inizio della descrizione dei confini di questa zona.

Zona di produzione dei Colli Fiorentini.

Si prende come punto di partenza della descrizione dei confini di questa zona, l'incontro dei tre comuni di Carmignano, Signa e Lastra a Signa sulla sinistra dell'Arno in prossimità della stazione ferroviaria di Carmignano. Di qui si prende la via Pisana fino al ponte Macinaia, seguendo quindi la carrozzabile che passa per le Corti, Granchio, Bellosguardo (quota 180), dove prendendo la carreggiabile si passa sotto Poggio Fantoni e si giunge a Villa d'Avanzo. Si segue quindi la carrozzabile che passando dai Macelli, Lastra a Signa, Santa Maria a Castagnolo, Fornaci, S. Ilario, Villa Tassinari entra nel borro Vallimonte che si segue fino al suo sbocco nel torrente Vingone.

Si risale quest'ultimo passando da Ponte Riccardi, Ponte del Moretto, Casa Pastacardi, Casa Laschina, «La Mantellina», Casa Vingone, giungendo a Ponte Vingone (quota 56) dove si prende la via maestra che per Quattro Madonne e passando da Scandicci, incontra il fiume Greve. Si risale il corso del medesimo passando da Ponte all'Asse (quota 54), «La Gora», e giunti alla sua confluenza col torrente Ema, si abbandona per quest'ultimo arrivando alla sua confluenza col torrente di Certosa nei pressi di Galluzzo. Sempre lungo il torrente Ema si prosegue incontrando Ponte Nuovo (quota 63) Ponte a Tozzi e «Le Cascine del Riccio» (quota 70), Ponte Rosso (quota 79) e giungendo a Ponte Ema (quota 78). Qui si abbandona il torrente e dopo aver seguito per circa m 500 la strada che conduce a Grassina, si prende la carrozzabile che passa per Bagno a Ripoli (quota 77), Villa Giovannoni, Quarto (quota 86), «l'Olmino» (quota 113), Villa Brogi, Rimaggio, Villa Gerini (quota 105), Badia e Candeli (quota 89). Da questo punto il confine segue breve tratto quello amministrativo fra i comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli, fino a incontrare la ferrovia Pontassieve-Firenze. Corre lungo di essa fino all'incrocio col torrente Mensola (quota 59). Si risale il corso del torrente Mensola fino ad arrivare a Ponte a Mensola, dove si prende la strada maestra che porta a Firenze fino ad arrivare a Coverciano. Qui si abbandona per seguire il confine comunale fra i comuni di Firenze e di Fiesole, che passando a monte di «Maiano di Sotto» a valle del «Giardino» (quota 117), e da S. Domenico, scende giù nel torrente Mugnone.

Si risale il corso del torrente fino a giungere a Ponte alla Badia, si entra nella via Faentina, sempre lungo la quale si passa da Pian di Mugnone, «Le Caldine», la «Querciola», «Bottega dell'Olmo», fino a giungere a quota 503 all'incontro cioè con la carrozzabile proveniente da Bivigliano e con l'altra che porta a Mulin del Piano e a Santa Brigida. Si prende quest'ultima passando da Casa Alberaccio (quota 546), Colonne, Masseto, Roncolino, «Le Lucole», Santa Brigida, Doccia, Villa Neri a Fornello, dopo il quale si prosegue ancora per circa metri 600 per poi abbandonare la carrozzabile e seguire, più a monte, prima la carreggiabile, e poi la mulattiera che passa per Sportigallo, Pietrimaggio (quota 506).

Da questo punto il confine s'identifica con quello della zona della Rufina, già descritto, fino nella prossimità di Pelago.

Seguendo la carrozzabile proveniente da Pelago, si passa da Paterno (quota 393) e si arriva a Ponte Pagiano, dove si discende per il torrente Vicano di S. Ellero fino ad arrivare al punto d'incontro con un affluente di sinistra che viene risalito, fino ad arrivare nuovamente alla carrozzabile di Pelago. Su di essa, passando per la Fattoria di Pitiana, si giunge a Donnini, dove si prende la carrozzabile che porta a Reggello e sempre lungo la stessa si passa per Pitiana, Villa Albero, Mulin dell'Albero, Casa Riva, S. Donato, Mulino della Romola, Villa Graffi, Pietrapiana e Caselli. Qui giunti ci si porta sopra la strada seguendo la mulattiera, fino ad incontrare il primo affluente di destra del borro Rota, lungo il quale si scenderà nella carreggiabile che ci porta a Reggello.

Da Reggello, seguendo la carrozzabile posta a sinistra del borro Cascese e passando presso Camprenna si arriva a quota 342 nei pressi di Tallini, dove riprende la carrozzabile che porta a Pian di Scò. Si segue quest'ultima attraversando il borro Rifontolano fino ad incontrare il confine provinciale fra Firenze ed Arezzo a quota 340.

Si segue quindi il suddetto confine sino a Vaggio; di qui si prosegue sulla strada carrozzabile proveniente da Figline Valdarno per circa metri 250 (quota 174), e quindi si prende la carrozzabile che porta ad Ostina. Da Ostina si scende nel sottostante torrente Rediluco e si risale lungo la carreggiabile che porta a Sant'Andrea a Cascia. Giunti nei pressi del podere Renzi, si abbandona la carreggiabile che da Ponte Olivo porta a Sant'Andrea, giungendo fin quasi a quest'ultimo (quota 300). Quivi a mezzo di un sentiero, si cala nel borro Soccini e lo si discende fino ad arrivare alla carrozzabile che da Ponte Olivo porta a Cancelli, lungo la quale si giunge fino a Castellina Vecchia. Si lascia Castellina Vecchia, si discende nel fosso della Tornia per quindi risalire immediatamente, nella carreggiabile che per Fondoli e quindi per una strada poderale ci porta nella carrozzabile che da Cancelli conduce a Rignano. Si segue questa ultima girando attorno a Casa Costa (quota 267) e passando per quota 201, quota 155, Casa Leone, Palazzetto, si arriva fino alla diramazione (quota 127) che porta a S. Donato, passando per Carraia e Vallilunga. Si segue quest'ultima fin sotto il Roncicatoio, e quivi la si abbandona per risalire al medesimo e quindi ridiscendere nella carreggiabile che passando sotto a quota 226, giunge alla carrozzabile che unisce le frazioni di Leccio e Sanmezzano a S. Ellero. Si prende quest'ultima e passando presso quota 125, Casino, Podere Marnia e mantenendosi paralleli al corso del torrente Marnia si giunge ad incontrare (quota 110) la via maestra che da Rignano per Pontassieve porta a Firenze.

Si segue la suddetta strada e mantenendosi spesso in vicinanza della riva destra dell'Arno, si passa da S. Ellero e dalla sua stazione ferroviaria, da Casa Buonriposo, Canicuccioli, Casellina e s'attraversa l'Arno in corrispondenza del Mulino Massolina. Qui si prende la carrozzabile che passando sul ponticello di quota 123 giunge alla fattoria Casolari dove, seguendo una strada campestre e quindi un sentiero si passa girando sotto «La Torre», dai casolari di quota 180 giunge ad una carreggiabile che ci porta a Cogranuzzo (quota 234) e Casa Colle (quota 251).

Da Casa Colle lungo una strada campestre che poi si cambia in sentiero, si scende giù nel fosso di Pagnana per risalire immediatamente con una strada campestre a Casa Riciosani (quota 196) e proseguire, passando da casa di quota 261, e a valle della Fattoria di Pagnana e di Bombone, per Case Fantoni (quota 264), case di quota 240, arrivando così fino a «Sezzano di Sopra» e alla carrozzabile che porta a Rignano. Da questo punto si scende nel sottostante fosso per risalire poco dopo lungo un suo piccolo affluente di destra ed arrivando così fino alla strada campestre che porta al casolare di quota 239 e quindi nel sottostante fosso, il cui corso si discende fino alla sua prima confluenza per risalire per l'altro affluente, fino ad incontrare la strada poderale che passando dalla casa di quota 240 (metri 500 circa a valle di Santa Maria), giunge a casa Verazzano e a casa quota 207. Si discende poi nel fosso della Mollaia e si risale sempre lungo la strada campestre a Casa Albiera, Corsignano, casa di quota 225, s'interseca la carrozzabile che dalla Chiocciola porta a Rignano, si passa per Casa l'Olmo, si giunge così all'Oratorio posto sulla carrozzabile, diramazione della sunnominata.

Si risale lungo questa strada fino ad arrivare sotto le Casé di Poggio Francoli; qui si abbandona per prendere la carreggiabile che scende nel fosso delle Formiche e quindi cambiatasi in carrozzabile prosegue passando sotto Case le Lame (quota 191) fino a Rimaggio (quota 177), dove si abbandona per risalire il corso del fosso del Massone per circa metri 500, prendendo quindi la mulattiera che passa dal cimitero di Olmeto. Al cimitero suddetto si lascia la mulattiera e si scende nel rio dei Bagnani lungo un affluente del medesimo, e dopo averne disceso il corso per un 200 metri per mezzo di una strada campestre passando da «La Colombaia», si arriva a S. Lorenzo a Cappiano, da cui si discende lungo il fosso di Cappiano fino alla confluenza col fosso dell'Entrata.

Si risale quest'ultimo fino a giungere alla carrozzabile proveniente dalla Villa Entrata, e si segue la medesima passando da «La Spagna» (quota 269), La Taverna, Casa Torricella, Fattoria di Loppiano, incontrando la carrozzabile che viene giù da Brollo e da S. Pietro al terreno nei pressi di S. Vito. Si risale quest'ultimo passando dal cimitero di S. Vito, e arrivando al borro di Rimaggio, che si segue per circa metri 300, dove prendendo la mulattiera e quindi la strada campestre, si passa per Casa Bonallo (quota 324), Casa Bonaluzzo, incontrando quindi un affluente di borro di Rimaggio nei pressi di un mulino, ed arrivando alla carrozzabile che da Brollo conduce a Figline Valdarno. Si segue questa carrozzabile passando da Casa Borre, Casa Bellosguardo, Casa Puccetto e prendendo quindi la strada campestre che porta a Casa il Bagno e al borro di S. Biagio. Qui giunti si risale per un affluente di quest'ultimo e dopo circa metri 500 si prende la campereccia che passa da Casa Cavalupi, Villa Pescialunga e incontra la carrozzabile che viene giù da S. Martino. Si abbandona la strada e si scende lungo un suo affluente nel borro delle Granchie per risalire immediatamente dall'altra sponda lungo una costa e ridiscendere per un fosso nel borro di S. Anna.

Si risale il torrente e sotto Villa Norcenni lo si abbandona per risalire alla medesima. Da questa Villa lungo la carrozzabile si attraversa il borro di Ponte Rosso e si giunge ad un casolare isolato, dove lasciata la strada si scende nel sottostante fosso e si risale a Casa Golfonaia. Da Casa Golfonaia lungo la carrozzabile che passa sotto quota 270 si arriva a Pavelli (quota 274). Questa strada è recente e sulla carta topografica non figura; corrisponde però pressapoco alla mulattiera ivi segnata. Da Pavelli dopo circa 100 metri percorsi sulla carrozzabile che porta a Ponte agli Stolli, si prende la campereccia e quindi il sentiero che porta a Mulino Mugnaione ed al borro Cesto che viene risalito passando per Molino Varichieri fino al Pontte agli Stolli. Si prosegue per il borro del Valico fino ad abbandonarlo per risalire il corso di un suo affluente che ci porta alla Fattoria di S. Leo e di qui lungo la carrozzabile, si arriva a Celle.

Da Celle percorrendo la carreggiabile, si passa da Casa Mosca, si giunge nel borro di Buco Querceto e lo si discende fin sotto le Case allo Stecchi ove s'incontra con borro delle Scale. Si risale quest'ultimo e prendendo poi un suo affluente di sinistra si giunge a Santa Lucia (quota 505), e proseguendo per la mulattiera si arriva a Casa Carpignano (quota 521) da dove si cala per il sottostante ruscello nel borro di S. Biagio discendendone il corso fin sotto Casa il Vento (quota 434), alla quale si risale abbandonando il torrente, da Cafagio seguendo la mulattiera prosegue fino ad arrivare ad un fosso che si discende fino alla sua confluenza con un altro ruscello che si risale incontrando la mulattiera sotto Casa Querceto. Si prende questa mulattiera che cambiandosi in campereccia passa da Casa Pian di Abeto e incontra la carrozzabile che proviene da Brollo. Si segue quest'ultima passando per l'Oratorio sotto Casa Masetto, e poco dopo la fone sotto Poggio alla Croce, si trova il punto d'incontro dei confini amministrativi fra i tre comuni di Incisa Valdarno, Figline Valdarno e Greve. Da questo punto il confine della zona coincide con quello già descritto del Chianti Classico (fiorentino), fino ad incontrare il confine della provincia di Siena (in comune di Barberino), in corrispondenza del torrente Drove.

Di qui, dopo aver per breve tratto seguito il confine provinciale, lo si abbandona sotto Ponzano, per risalire lungo un fosso fino a Ponzano (quota 302), e quindi lungo la carreggiabile si passa da «Le Cave»; entrando nella via maestra Firenze-Siena in prossimità di un cimitero. Si segue la medesima passando per Pian di Ponzano, «La Pratàccia», quota 312, Monte Petri, e giungendo alla diramazione che porta a Pastine (quota 333), a circa metri 500 da Barberino d'Elsa. Qui lungo un fosso che passa sotto Casa Santa Lucia, si giunge sotto Casa Schetò ad incontrare il borro Agliena, e lungo quest'ultimo si prosegue passando a nord di Santa Maria a Bagnano, e giungendo alla confluenza con «Il Rio». Si risale «Il Rio» per circa metri 200, fino cioè ad incontrare la carrozzabile che conduce a Nebbiano e a Marcialla e si discende la medesima fino ad incontrare la carreggiabile che passando per il «Sodo», Montigliano (quota 174), Strada (quota 196), incontra la carrozzabile sotto S. Lazzaro. Lungo la medesima e passando per il cimitero di S. Lazzaro, «Il Pozzo», Betto, Rogai (quota 242), Fiano, Villa Palchetto, S. Donato, Podere della Chiesa (quota 370), Casa Pini (quota 369), Podere Ghiole, «Il Quercione», Casanova (quota 236). «Le Fornacette». si giunge al torrente Virginio. Sempre seguendo il corso di questo torrente e passando sotto il Molin Baron del Nero, Molino La Barbara, Molino dell'Albero, Molino Torrebianca, Podere del Ponte, si giunge sotto Podere del Piano dopo il quale il torrente Virginio si mantiene parallelo e vicinissimo alla carrozzabile finché ad un certo punto, sotto Podere Barrucciano, si abbandona il torrente per seguire la strada sempre in fondo valle, passando sotto Castiglioni fino a che in corrispondenza di rio Rigonzi, la si abbandona, per ridiscendere nel torrente e seguire così il confine amministrativo fra i comuni di Montelupo e Montespertoli, per quello tra i comuni di Montelupo e Lastra a Signa, indi il corso del torrente Pesa fino all'abitato di Montelupo.

Da Montelupo, il confine della zona è segnato dalla riva sinistra dell'Arno fino al punto di partenza della descrizione della zona.

Zona di produzione dei Colli Senesi.

Questa zona viene distinta in tre comprensori i cui confini sono i seguenti:

a) Colline Senesi - Partendo dal punto in cui la strada da Certaldo a S. Gimignano (a circa 1 km da Certaldo) incontra il confine comunale, il limite di questo comprensorio segue il confine comunale di S. Gimignano fino al punto — presso la località Castel S. Gimignano — in cui incontra il confine comunale di Colle d'Elsa.

Da qui il limite della zona segue il confine di quest'ultimo comune fino al punto (a circa 1 km dalla località di Mulino d'Elsa) in cui il confine comunale incontra la strada, che da Colle d'Elsa conduce alla colonna di Montarrenti. Il limite di zona segue ora tale strada fino all'incontro del confine comunale di Sovicille; da qui segue il confine di quest'ultimo comune fino alla località Monte Acuto; segue ora la strada vicinale che conduce alla Fattoria di Torri e da qui la comunale fino alla frazione di Rosia; da qui segue la strada vicinale che conduce alla fattoria di Ampugnano, poi quella, prima vicinale e poi comunale, per Carpineto e Barontoli, fino ad incontrare il confine comunale di Siena. Segue ora questo confine per breve tratto fino alla località Montecchio; segue poi la strada vicinale per Costalpino, ove attraversa la strada comunale Siena-Ginestreto e prosegue lungo la strada vicinale di Doglia fino all'incontro della statale Siena-Roma, che segue per brevissimo tratto.

Prosegue poi per la strada vicinale di Bucciano; quindi, lungo un piccolo fosso, raggiunge la strada comunale Certosa-Renaccio. Con una linea virtuale in breve tratto attraversa la ferrovia Siena-Chiusi e la strada provinciale arrivando fino alla località di Val di Pugna. Sempre con una linea virtuale, passa prima da Villa Colombaio, poi da S. Regina ed infine a Pieve a Bozzone. Segue ora la strada che dalla località Due Ponti, conduce a Monteaperti fino ad incontrare prima di quest'ultima località, il confine comunale di Castelnuovo Berardenga. Segue ora il confine di questo comune prima procedendo a sud fino a Taverne d'Arbia, poi ad est e a nord-ovest fino a incontrare il confine della provincia a Monte Largo. Segue detto confine fino all'incrocio del borro Ambrella della Vena presso «Le Pancole».

Da questo punto il confine della zona s'identifica con quello del Chianti Classico fino ad incontrare il confine fra la provincia di Firenze e di Siena in corrispondenza della strada che da S. Giorgio porta a Barberino Val d'Elsa. Di qui continua lungo il confine provinciale fino al punto di partenza della zona presso Certaldo;

b) Colline di Montalcino - Il limite di questo comprensorio è costituito dai confini comunali dei due comuni contermini di Montalcino e Murlo;

c) Colline di Montepulciano - Questo comprensorio partendo dal punto, nel Pian di Sentino, in cui il confine comunale di Sinalunga attraversa la ferrovia Siena-Chiusi e la strada provinciale Rapolano-Sinalunga, il limite di zona segue il confine comunale di Sinalunga fino presso il podere S. Biagio; di qui segue il confine comunale di Torrita di Siena fino alla località Poderaccio e poi il confine di Pienza fino alla località Cacchini. Da questo punto procede fino a Pienza lungo la strada Castelmuzio-Pienza; dopo Pienza, continua lungo la strada Pienza-Montepulciano fino al punto in cui questa incontra il confine comunale di Montepulciano. Segue allora questo confine comunale fino alla località «la Villona». Di qui con una linea virtuale, giunge fino alla località «il Bagno» nel comune di Chianciano. Segue ora la strada Chianciano-Chiusi, fino all'incontro, presso il podere S. Giusto, col confine comunale di Chiusi. Segue poi questo confine fino alla località Palazzo Tosoni; di qui con una linea virtuale raggiunge la località Melegnano e con altra linea la strada Chiusi città-Chiusi stazione, a circa un chilometro dalla città, al bivio di una strada vicinale. Da qui procede lungo la strada fino a Chiusi città, poi con una linea virtuale raggiunge la vicina strada Dolciano-Chiusi, che segue per breve tratto. Poi procede lungo la strada vicinale che passa per la località «Francaville» e «il Boncio» fino ad incontrare il confine comunale di Chianciano, che segue fino all'incontro del confine comunale di Montepulciano; segue poi questo fino all'incontro della linea ferroviaria Siena-Chiusi.

Da questo punto il limite di zona segue ininterrottamente la linea ferroviaria Siena-Chiusi, fino al punto indicato in principio della descrizione.

Zona di produzione dei Colli Aretini.

La bassa valle dell'Arno, e quella del suo affluente «Ambra», divide questa zona in tre comprensori, rispettivamente: quello di destra Arno, sinistra Arno-sinistra Ambra, sinistra Arno-destra Ambra.

Di ciascuno d'essi si dà la descrizione dei confini:

comprensorio destra Arno - Si parte da un punto corrispondente al confine della provincia di Arezzo con quella di Firenze in località «Ponte del Matassino» sulla strada Figline Valdarno-Piandiscò, e seguendo la strada denominata degli «Orbini» si raggiunge la fattoria di Renacci. In località Santa Maria il confine piega decisamente a nord-est, s'inoltra nella stretta vallatella delle «Cave» lungo l'omonima strada e raggiunge l'abitato della «Penna» in comune di Terranova Bracciolini. Da tale località il confine segue la via campestre che porta a Montelungo e di poi lungo la via comunale della «Cicogna», «Sergine» e «Viterata», raggiunge l'abitato di Laterina capoluogo dell'omonimo comune. Si segue ancora la strada per «Castiglion Fibocchi» sino al paese, poi lungo la strada di Meliciano si raggiunge la Badia di Capolona e il Castelluccio.

Da Castelluccio si giunge a Giovi paese; da questo lungo la sponda destra del fiume Arno si arriva sino alla fattoria «La Nussa». Qui si attraversa l'Arno al Ponte Caliano, e si scende per Marcena, seguendo la base delle colline sino al Ponte alla Chiassa. Dal Ponte alla Chiassa il confine passa lungo le prime pendici collinari alla quota di m 300, toccando Tregozzano, Antria, S. Polo, Staggiano, Bagnoro, S. Marco, fino a incontrare la ferrovia Arezzo-Roma alla località «Olmo» e di là segue la strada nazionale romana fino a Rigutino. Quivi termina verso sud il primo comprensorio ed infatti il confine da questo punto volge verso nord-est s'inoltra lungo il crinale del Monte Lignano, lo circuisce alla quota di livello 600 e raggiunge S. Cosimo. Sulle colline che stanno ad est di Arezzo si raggiunge Saccione, poi, lungo la linea ferroviaria per Sansepolcro, Gragnone, Bossi e Querceto, dalla cui località volgendo verso nord si arriva a S. Firenze, frazione del comune di Arezzo. Da S. Firenze lungo la quota di livello 450-500 ed attraverso Peneto, Staggiano e Pomaio si perviene a Gello, altra piccola frazione del comune di Arezzo. Si continua ancora verso nord, si tocca Capriano e il Chiavaretto per raggiungere il Molino del Buco, alla quota di livello 353. Fatto un angolo acuto, il confine piega decisamente verso sud-ovest, gira attorno a Montegiovi, raggiunge la via di Subbiano e per essa perviene a Ponte Caliano. Non più strade o fiumi limitano ora il confine del comprensorio, ma quote di livello varianti da 400 ai 450 metri. Lungo le colline di Capolona prima, fino a Casa Vecchia, poi, per Pieve S. Giovanni e attorno al Poggio Macchione, si arriva in prossimità di Gello Biscardo in comune di Castiglion Fibocchi.

Da Gello Biscardo, sempre lungo la curva di livello 450, si raggiunge il «Molinaccio» si ridiscende a Case Corsucci per pervenire al Poggio di Sarno sino a sud di Faeto in comune di Loro Ciuffenna. Adesso il confine si incunea nella valle del «Ciuffenna» fino a Poggio di Loro, ridiscende per circoscrivere il Monte Cocollo alla quota di 550 metri, raggiunge Querceto, Caspri e Mandri e di poi per Quercioli, Puliciano e Villa Mora, perviene al limite estremo del confine della provincia di Arezzo con quella di Firenze. Girando a nord-est seguendo il confine della provincia si raggiunge il punto di partenza alla località «Ponte del Matassino»;

comprensorio sinistra Arno-sinistra Ambra - Si parte dalla località «Pettini» e lungo la ferrovia Arezzo-Roma si raggiunge Bucine capoluogo dell'omonimo comune. Da tale punto il confine entra decisamente nella valle dell'Ambra, in un primo tempo non seguendo alcuna strada ma raggiungendola ben presto a Panzano. Lungo la via senese per Cennina, Duddova, S. Marino e Pietraviva si perviene al punto corrispondente al confine della provincia di Arezzo con Siena alla località «Ciglio». Fatto un angolo acuto rivolto a nord, il confine del comprensorio si identifica nel confine del territorio provinciale fino a raggiungere la Casa Lavatoio. Di qui, seguendo dapprima un torrentello, poco dopo quota 360, incontra la strada di Monastero, e la segue scendendo fin presso Casa Santa Lucia a quota 268. Con un deviamento del confine verso sud-ovest, per il «Casone», risale il borro Frati fino ad incontrare la strada Cavriglia-Montevarchi per poi discendere lungo il borro Quercio alla località «Pettini» da cui siamo partiti;

comprensorio sinistra Arno-destra Ambra - Dalla Villa Migliarina a nord di Bucine, presa come punto di partenza del terzo comprensorio, si segue la strada nazionale Valdarnese che per Malafrasca, Caggiolo e Ponticino conduce in prossimità del Ponte del Palazzone. Si abbandona la via nazionale per inoltrarsi, lungo le strade camperecce, alle pendici di Montalfiore e di S. Martino in Poggio fino a raggiungere la via consorziale che da Viciomaggio conduce a Civitella in Val di Chiana, si segue tale via fino a Civitella, ed oltre; e si incontra il bivio della strada per Monte S. Davino e lo si supera; si tocca Verniana e si incontra la strada di Gargonza per Palazzolo e di poi lungo la via senese, si perviene al confine della provincia di Siena che si segue fino sotto Monte Longo.

Si abbandona nuovamente il confine della provincia per inoltrarsi nella Val d'Ambra, dove il confine del comprensorio, non ben delimitato da strade, fiumi od altro, ma dagli stessi confini delle proprietà, perviene alla strada senese in prossimità dell'abitato di Sogna. Si segue tale strada per 3 chilometri circa e a Casa Caroni la si abbandona. Il confine ora non ha limiti bene precisati sulla carta, ma in effetti esso segue le sinuosità delle curve di livello, esclude la parte pianeggiante della valle, si fissa ai confini delle proprietà private, ed attraverso Capannole, Castiglione Alberti, Ca' Stracca, Pianacci, raggiunge nuovamente il punto di partenza alla Villa di Migliarina.

Zona di produzione delle Colline Pisane.

L'estremo est del confine della zona delle Colline Pisane, è rappresentato dal punto che corrisponde al crocicchio della strada della Val d'Era con la strada denominata «Via delle Saline», presso il km 21, situato nel comune di Terricciola.

La linea di confine prosegue verso nord, segnata dal torrente Sterza, fino alla sua confluenza col fiume Era. Corre poi lungo questo fiume fino a nord di Capannoli, nel punto cioè dove si diparte la carrareccia che passando per Case Roglio, conduce a Montacchita. Poi la delimitazione del percorso del confine è rappresentata dal botro del Marchesato e dalla strada che conduce a Camugliano e a Casa Terrabianca estremo confine nord, e si trova al crocicchio che la strada Ponsacco-Lari fa con la Fossa Nuova e trovasi nel comune di Lari, presso la località denominata «Il Poggino». Ora il confine è delimitato dalla strada Ponsacco-Perignano fino al punto in cui la strada s'incrocia con quella Lavaiano-Crespina. Prosegue in direzione sud per la strada Lavaiano-Crespina fino all'incrocio con la strada che conduce alla località denominata «Ceppaiano» e da qui a casa Piccioli, Villa d'Achiardi, fino all'incontro con il rio Tavola. La linea di confine prosegue verso ovest, seguendo il rio Tavola e giunta all'incontro con la strada che conduce a Collesalvetti e la lascia per proseguire per questa fino all'incontro con la via Aurelia.

È questo l'estremo confine ovest ed il punto è precisato dal casello ferroviario, che si trova all'incrocio della via Aurelia con la ferrovia ed il torrente Tora ad un chilometro e mezzo circa dalla stazione di Collesalvetti, in comune di Fauglia.

Segue per la via Aurelia fino alla località denominata «Torretta Vecchia» e da qui il confine è delimitato dalla via «Piano della Tora», che passa per la frazione di Acciaiolo, in comune di Fauglia, fino presso la località denominata «Casetta». Da questa località, che rappresenta il limite dei comuni di Fauglia, Crespina e Lorenzana, il confine percorre per la località denominata «Podere Nuovo», Casa al Fico, proseguendo poi per il rio Galiano. Poi la delimitazione prosegue per la strada che conduce alla località denominata «Casa Capoluogo» e da qui passa per il Poggio alle Talpe, seguendo la linea di confine del comune; segue il torrente Forra fino presso la località denominata «Ville Pisane», passa a valle di Monte Alto, Poggio alla Nebbia, Poggio Biancanelle, Poggio Prunicci.

La delimitazione prosegue a valle di Poggio Roccacce, Poggio Canfore, Poggio Sughera e segue per un tratto il torrente delle Donne fino presso il Molino delle Gusciane, rappresentando questo punto l'estremo confine sud in comune di Chianni.

Poi il confine è delimitato dal torrente Sterza e si ricongiunge all'estremo est da cui s'è iniziata la descrizione della zona.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la zona di origine più antica è disciplinata esclusivamente dalla regolamentazione separata autonoma per essa prevista (e vigente alla data di entrata in applicazione del presente disciplinare) in particolare anche per l'eventuale commercializzazione dei prodotti come Chianti senza specificazioni o menzioni aggiuntive.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Chianti» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei — ai fini dell'iscrizione all'Albo dei vigneti — unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un'altitudine non superiore a metri 700, sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia.

Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in pianura indipendentemente dalla quota altimetrica, in terreni umidi, su fondi valle e infine in terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi.

Qualora si faccia uso della specificazione «Superiore» o delle specificazioni geografiche per le quali sono previste caratteristiche e condizioni produttive particolari, le situazioni ambientali e di impianto dei vigneti devono essere rispondenti alle suddette caratteristiche e condizioni.

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino «Chianti» con riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e con la qualifica «Superiore» solo a partire dal quarto anno dell'impianto.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona delimitata.

È inoltre consentito, su autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della regione Toscana, che le suddette operazioni siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea d'area dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di «Chianti» e «Chianti» con riferimento alle sottozone di cui al successivo comma.

Le operazioni di conservazione, di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione.

Tuttavia tali operazioni, anche se separatamente, sono consentite su autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della regione Toscana, a cantine imbottigliatrici di vino «Chianti» da almeno tre anni e preesistenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, situate nelle province comprese in tutto o in parte nella zona di produzione ed in quelle limitrofe alle province suddette nell'ambito della regione Toscana.

Il vino «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» non potranno essere immessi al consumo anteriormente al 1° marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

Il vino «Chianti» con la qualificazione «Superiore» non potrà essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'annata successiva a quella della produzione delle uve.

Art. 6.

Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 10,5 gradi per il «Chianti», di 11 gradi per il «Chianti» con le sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e la qualificazione «Superiore».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del «governo all'uso Toscano», che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni di cui all'art. 2, leggermente appassite.

Per i vini che per le loro caratteristiche vengono destinati al consumo entro l'anno successivo alla vendemmia, per i quali si intenda usare in etichetta la specificazione «governato» — o termini consimili autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto, previo parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini — è obbligatorio il «governo all'uso Toscano».

Art. 7.

Sono consentiti l'arricchimento e la tradizionale pratica correttiva alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino, di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

Il vino, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: limpido;

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: armonico, asciutto (con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori), sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato. Il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11 per il «Chianti», 11,5 per i vini con le sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e gradi 12 per la qualificazione «Superiore»;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille per il «Chianti» e 22 per mille per tutti i vini con le sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina», e per la qualificazione «Superiore».

Art. 9.

Il vino «Chianti», escluso quello con la qualifica «Superiore», se sottoposto ad invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, può aver diritto alla qualifica «riserva» purché all'atto dell'immissione al consumo abbia una gradazione alcolica complessiva di almeno 12 gradi. Il vino «Chianti» accompagnato dalle specificazioni geografiche «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina», per aver diritto alla qualifica «riserva» dovranno avere una gradazione alcolica complessiva di almeno 12,5 gradi.

Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e simili.

È tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente e di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 11.

L'uso delle menzioni geografiche relativo alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative zone delimitate dall'art. 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone, nei quali deve avvenire altresì l'invecchiamento, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, su richiesta delle aziende agricole singole o associate interessate, di consentire, ai fini dell'impiego delle specificazioni geografiche «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano» e «Rufina» che le uve prodotte nei rispettivi territori di produzione possano essere vinificate in cantine situate al di fuori del territorio medesimo ma nelle sue vicinanze, a condizione:

1) che dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole, e, come tali, al servizio delle stesse;

2) che in dette cantine le aziende interessate vinifichino soltanto le uve prodotte nei terreni vitati propri o di propri associati e/o fornitori.

Per il vino «Chianti» è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro.

L'uso della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» non è consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri.

Per le capacità inferiori a litri 2 sono consentite solo le bottiglie del tipo bordolese e il fiasco toscano.

Qualora il vino «Chianti» sia confezionato in fiaschi, è vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, ed è inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi usati.

È in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo.

Per il confezionamento in recipienti di capacità uguale o superiore a litri 0,250 è consentito solo l'uso del tappo di sughero.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Chianti», deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

95A2346

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 aprile 1995

Dollaro USA	1707,86
ECU	2288,87
Marco tedesco	1249,81
Franco francese	353,52
Lira sterlina	2759,56
Fiorino olandese	1116,32
Franco belga	60,729
Peseta spagnola	13,971
Corona danese	317,24
Lira irlandese	2804,31
Dracma greca	7,661
Escudo portoghese	11,805
Dollaro canadese	1245,43
Yen giapponese	20,532
Franco svizzero	1510,04
Scellino austriaco	177,62
Corona norvegese	277,16
Corona svedese	230,19
Marco finlandese	401,71
Dollaro australiano	1242,13

95A2443

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento, da Roma a Prato, della sede legale della società «OR Fiduciaria S.p.a.»

Il decreto interministeriale del 27 febbraio 1984, con il quale la società «OR Fiduciaria S.p.a.», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, è modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita a Prato.

95A2415

PROVINCIA DI ANCONA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Fabriano

Con deliberazione n. 84 del 15 febbraio 1995, il consiglio provinciale di Ancona ha approvato, ai sensi della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 e ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la variante al piano regolatore generale del comune di Fabriano per la realizzazione di un canile comprensoriale in località Campo dell'Olmo, con prescrizioni.

Con deliberazione n. 86 del 15 febbraio 1995, il consiglio provinciale di Ancona ha approvato, ai sensi della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, la variante al piano regolatore generale del comune di Fabriano per la trasformazione della destinazione urbanistica dell'area sita in località Buranello, con prescrizioni.

95A2420

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato della Corte suprema di cassazione concernente: «Annuncio di sette richieste di *referendum* popolare» (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1995)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 14, prima colonna, nel quesito n. 2, «Volete voi l'abrogazione degli articoli 1, 4, 5, 6 lettera *b*) ...», all'undicesimo rigo, dove è scritto: «... *il* comma primo (l'ente ospedaliero, ...», leggasi: «... *11* comma primo (l'ente ospedaliero, ...»; sempre nel medesimo comunicato, a pag. 15, seconda colonna, nel quesito n. 5, «Volete voi che sia abrogata la legge 23 aprile 1959, n. 189, ...», dove è scritto: «... "concorrere alla difesa *politico militare* delle frontiere ...», leggasi: «... "concorrere alla difesa *politico-militare* delle frontiere ...»; inoltre, a pag. 16, prima colonna, al quesito n. 6, «Volete voi che sia abrogato il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ...», terz'ultimo rigo, dove è scritto: «b) *dall'esigenza* di non raggruppare da sole ...», leggasi: «b) *dell'esigenza* di non raggruppare da sole ...»; infine per tutti gli annunci, nella parte relativa alla elezione di domicilio dei promotori delle richieste referendarie, dove è scritto: «presso la sede del *Partito radicale*», leggasi: «presso la sede del *Movimento dei Club Pannella-Riformatori*».

95A2390

Avviso relativo al comunicato della Corte suprema di cassazione concernente: «Annuncio di undici richieste di *referendum* popolare» (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 7 aprile 1995)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 35, prima colonna, nel quesito n. 3, dove è scritto: «"Volete voi che sia abrogata la legge 15 dicembre 1972, recante ...», leggasi: «"Volete voi che sia abrogata la legge 15 dicembre 1972, *n. 772*, recante ...»; inoltre, a pag. 36, seconda colonna, nel quesito n. 8, dove è scritto: «"Volete voi che siano abrogati l'articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole 'di piante di canapa indiana'; l'articolo 38, comma 1 e comma 4, limitatamente *alle parole* 'II'; l'articolo 50, comma 9, limitatamente alla parola 'II'; l'articolo 54, comma 1 e comma 2, limitatamente *alle parole* 'II'; l'articolo 75, comma 1 e comma 2, limitatamente *alle parole* 'II'; ...», leggasi: «"Volete voi che siano abrogati l'articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole 'di piante di canapa indiana'; l'articolo 38, comma 1 e comma 4, limitatamente *alla parola* 'II'; l'articolo 50, comma 9, limitatamente alla parola 'II'; l'articolo 54, comma 1 e comma 2, limitatamente *alla parola* 'II'; l'articolo 75, comma 1 e comma 2, limitatamente *alla parola* 'II'; ...»; infine, per tutti gli annunci, dove è scritto: «presso la sede del *Partito radicale*», leggasi: «presso la sede del *Movimento dei Club Pannella-Riformatori*».

95A2391

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.		
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 85.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11